

CCV<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 13 GENNAIO 1934 - Anno XII

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag.	7084
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1902) . . . . .		7104
« Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro » (1886) . . . . .		7104
« Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità scolastica » (1887) . . . . .		7105
« Disciplina del commercio ambulante » (1893) . . . . .		7105
« Disciplina dei titoli dei metalli preziosi » (1894) . . . . .		7108
« Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisi del titolo di studio » (1848) . . . . .		7113
« Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (1872) . . . . .		7114
« Modifica di norme in materia di pensioni di guerra » (1883) . . . . .		7118
« Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli » (1888) . . . . .		7118
« Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese » (1889) . . . . .		7119
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli » (1852) . . . . .		7120
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente		

la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale » (1853) . . . . .	7120
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un " Comitato dell'azoto " » (1866) . . . . .	7121
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari » (1867) . . . . .	7121
« Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali » (1844) . . . . .	7124
« Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia » (1845) . . . . .	7125
« Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso » (1847) . . . . .	7125
« Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali » (1882) . . . . .	7126
« Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme » (1884) . . . . .	7127
« Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 » (1890) . . . . .	7129
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree » (1861) . . . . .	7129

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato » (1863).	7129
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli » (1865).	7129
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima » (1868).	7130
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale » (1874).	7130
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia » (1912).	7131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura » (1914).	7131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta » (1915).	7131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili » (1916).	7132
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1881).	7133
FEDERICO RICCI . . . . .	7134
CELESIA . . . . .	7141
CRESPI . . . . .	7142
(Presentazione) . . . . .	7084
(Seguito della discussione):	
« Costituzione e funzioni delle Corporazioni » (1885).	7087
MAROZZI . . . . .	7087
CELESIA . . . . .	7089
CHIMIENTI . . . . .	7090
CORBINO . . . . .	7094
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i> . . . . .	7098
Relazioni :	
(Presentazione) . . . . .	7132

## Uffici:

(Riunione) . . . . . 7086

## Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) . . . . . 7123, 7146

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brugi per giorni 8; Cogliolo per giorni 1; Graziosi per giorni 4; Guglielmi per giorni 1; Mariotti per giorni 1; Micheli per giorni 10; Perla per giorni 6; Piola Caselli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

## Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

SCALORI, *segretario*:

*Dal Presidente della Camera dei deputati:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (1923).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente ferrarese per la colonizzazione (1924).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (1919).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture (1927).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali (1928).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925).

Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 (1939).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente

la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio (1932).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'«Avenant» al *Modus vivendi* italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche (1920).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 (1927).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria (1933).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938).

*Dal ministro delle finanze:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1939).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1958).

*Dal ministro degli affari esteri:*

Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo (1940).

*Dal ministro dell'aeronautica:*

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956).

Stato giuridico della gente dell'aria (1957).

*Dal ministro dell'interno:*

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943).

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944).

Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945).

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946).

Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947).

*Dal Capo del Governo Primo Ministro:*

Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino » (1954).

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio (1953).

*Dal ministro della guerra:*

Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948).

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949).

Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1950).

*Dal ministro delle comunicazioni:*

Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955).

*Dal ministro dell'agricoltura e delle foreste:*

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951).

*Dal ministro della marina:*

Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941).

*Dal ministro di grazia e giustizia:*

Norme complementari sull'ordinamento del notariato (1942).

*Dal ministro delle colonie:*

Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea (1952).

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani domenica, alle ore 11, avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame dei disegni di legge compresi nell'ordine del giorno di cui farò dare lettura e degli altri che saranno tempestivamente presentati.

Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'ordine del giorno.

SCALORI, segretario:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941);

Norme complementari sull'ordinamento del notariato (1942);

Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948);

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949);

Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1950);

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951);

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio (1953);

Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino » (1954);

Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955);

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956);

Stato giuridico della gente dell'aria (1957);

Riposo domenicale e settimanale (1966);

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967);

Estensione ai territori annessi al Regno della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (1968).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione e funzioni delle Corporazioni ». (N. 1885).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione e funzioni delle Corporazioni ».

**MAROZZI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAROZZI.** Dopo i dotti ed esaurienti discorsi pronunciati ieri dagli oratori che mi hanno preceduto, ritengo superfluo dilungarmi nel dimostrare l'importanza fondamentale della legge che è sottoposta all'esame del Senato. Mi limito a ricordare che questa legge rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione del concetto fascista corporativo e che viene, non solo dopo 7 anni di esperienza nell'applicazione della legge 3 aprile 1926, ma dopo 12 anni di esperienza pratica, iniziata, subito dopo la Marcia su Roma, dai fascisti che si erano messi al lavoro per sostituire le organizzazioni più o meno sindacali, sempre a base di lotta di classe o di partiti politici, che l'azione dello squadristo e la successiva azione più moderata avevano distrutto.

Mi si consenta di mandare un commosso saluto alla memoria del precursore: Filippo Corridoni, il quale con la sintesi « Patria e

Lavoro » diede il primo impulso alla organizzazione delle forze produttrici al servizio della Nazione. (*Applausi*).

Dodici anni intensamente vissuti ci hanno dato la nozione sicura della realtà. Il lavoro da compiere è ancora molto e arduo, ma la mèta è chiara, sicura e prossima.

Come afferma la sapiente relazione che accompagna il disegno di legge, la legge è semplice e ad un tempo elastica; cioè, chiara e definitiva nelle direttive, ma tale da consentire l'adattamento alle diverse condizioni in cui si svolgono i processi produttivi e agli ulteriori insegnamenti che ci darà l'esperienza pratica.

Le Corporazioni hanno, è vero, un'origine medioevale; ma cade in un grosso errore chi vuole vedere nelle Corporazioni fasciste una semplice rinascita di quelle antiche. Le Corporazioni del medio evo avevano scopi limitati agli interessi, e nemmeno a tutti gli interessi, dei produttori che le costituivano. La Corporazione fascista funziona integralmente per tutte le attività produttrici e le varie Corporazioni sono, a mezzo di opportuni organi, collegate fra loro per il bene di tutta la Nazione e fanno parte integrante dello Stato fascista. Basti considerare le funzioni attuali, e quelle che si prospettano per l'avvenire, del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Su un punto solo io chiedo di entrare in qualche dettaglio: l'organizzazione dell'agricoltura. La relazione molto opportunamente cita l'esempio dell'agricoltura, rilevando che l'attività produttrice agricola ha carattere assolutamente unitario. Le singole produzioni agricole sono collegate fra loro in vincoli indissolubili, economicamente, tecnicamente e socialmente. Economicamente, la stessa azienda produce diversi prodotti, che tutti concorrono al bilancio unico dell'azienda. Tecnicamente, le varie culture, soprattutto quelle erbacee, sono in rapporto tra loro attraverso la rotazione agraria, per la migliore utilizzazione della fertilità del suolo e dei lavori del terreno. Socialmente, la varietà e la relativa estensione delle singole colture sono condizioni collegate intimamente al razionale impiego delle forze lavoratrici e, quindi, base fondamentale delle conduzioni famigliari, verso le quali molto saviamente il Regime Fascista tende, con costanza.

Quando poi si considerino le possibilità

pratiche di disciplinare le produzioni, meglio ancora risalta l'unitarietà della produzione agricola perchè, evidentemente, non è possibile estendere o restringere una determinata coltura se non si restringono o si estendono le altre colture. Poichè in agricoltura non è possibile allargare o restringere il campo di azione che è il podere.

L'unità della produzione agricola emerge dalle caratteristiche e dagli stretti rapporti tra le due categorie principali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Questi rapporti si svolgono su un campo che è molto più vasto e complesso di quello limitato ai compensi del lavoro. Vi è sempre più, e sempre più va sviluppandosi, un rapporto di ordine tecnico ed economico nei riguardi della produzione, poichè oltre ai sistemi della compartecipazione e della mezzadria, che sono antichi e si vanno perfezionando e sviluppando, abbiamo anche nuove iniziative: cito ad esempio quella interessantissima della compartecipazione collettiva. Ma la stessa realtà della vita delle popolazioni rurali fa sentire direttamente ai lavoratori, anche non cointeressati, l'influenza che sul loro benessere ha l'andamento economico dell'agricoltura della zona. Pertanto il collegamento economico, tecnico e sociale della produzione e delle due categorie dei datori di lavoro e lavoratori agricoli, è intimo e indissolubile. Ma vi è una terza categoria la cui attività è intimamente collegata alla produzione agricola ed è quella dei tecnici agricoli. In agricoltura i tecnici hanno funzioni integratrici assai più vaste che in altre attività; ciò deriva dalla vastità e dalle caratteristiche della grande massa della popolazione rurale. Non posso dilungarmi in dimostrazioni, ma accenno ad una istituzione, che non fa parte e non deve far parte dell'organizzazione corporativa, perchè deriva e dipende direttamente dallo Stato, ma che dimostra quale è la caratteristica funzione dei tecnici nell'agricoltura; intendo riferirmi alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che non sono scuole, ma organi genialmente ideati e realizzati in Italia, che mettono i tecnici agricoli a fianco degli agricoltori, perchè divulgino tra i rurali la scienza applicata, ma anche imparino dalla sapienza dei rurali e li assistano nella loro quotidiana fatica, li aiutino alla soluzione dei problemi

che le condizioni di clima, di terreno e dei mercati e le possibilità economiche rendono sempre nuovi e complessi.

Io non so se i tecnici dell'agricoltura debbono restare, per la tutela dei loro interessi professionali, inquadrati fra i professionisti e gli artisti; ma è certo che essi non possono essere esclusi dalla Corporazione dell'agricoltura, in quanto la loro funzione integrativa è assolutamente necessaria.

Dunque la struttura corporativa della produzione agricola deve essere unitaria tanto nei riguardi dei prodotti, quanto nei riguardi delle tre categorie che concorrono alla produzione.

Un lato molto interessante dell'ordinamento corporativo dei rurali è quello che riguarda le loro associazioni economiche. Gli agricoltori da tempi remoti hanno sentito il bisogno di unirsi in associazioni per l'esercizio più razionale di alcune loro attività e, in genere, per la tutela dei loro interessi. Gli agricoltori sono stati i precursori della cooperazione, ed attualmente, in Italia, abbiamo una vastissima rete di organismi associativi, in gran parte di carattere cooperativo, che vanno dai Consorzi per l'acquisto delle materie utili all'agricoltura, alle cantine sociali, alle latterie sociali, agli oleifici sociali, ai silos per cereali, agli essiccatoi dei bozzoli, ai Consorzi per la vendita diretta dei prodotti all'interno ed all'estero.

È stato detto più volte che la Corporazione supera la cooperazione: in qualche caso può anche ammettersi, ma è certo che il concetto corporativistico fascista allarga il campo di azione e fissa nuovi scopi alla cooperazione, che può e deve essere un mezzo validissimo per coordinare gli interessi di speciali categorie a quelli superiori della Nazione.

Questi organismi economici associativi possono e debbono essere, ed in parte sono già, strumenti validissimi per la disciplina delle produzioni, in quantità ed in qualità, in quanto sono gli organi che consentono alla massa degli agricoltori di sentire direttamente e sanamente l'influenza del mercato interno e di quello mondiale.

E sono organi che si prestano perfettamente al razionale collegamento delle attività agricole con le attività di carattere commerciale ed industriale.

Per essere breve, cito un solo esempio che

ha tutto il carattere corporativo e ne manifesta i vantaggi. È l'esempio della produzione dello zucchero. In Italia la produzione agricola delle bietole da zucchero è una produzione che fa capo appunto all'industria dello zucchero. Ora essa era minacciata da una gravissima crisi di sovrapproduzione. Ebbene, l'aver costituito un organo unico associativo degli agricoltori ed un organo unico associativo degli industriali ha consentito di superare questa crisi senza risentire i danni che si temevano; non solo, ma si è potuto ottenere di elevare il tenore zuccherino della bietola che, nell'ultimo quinquennio, risulta di circa l'uno e mezzo per cento superiore a quello dei periodi anteriori. Il che vuol dire che il razionale rapporto tra l'agricoltura e l'industria ha determinato una maggior produzione nazionale della ricchezza, in quanto la ricchezza è lo zucchero contenuto nella pianta e non il peso lordo della pianta stessa. Potrei citare molti esempi a questo proposito, ma voglio essere molto breve.

La legge che stiamo per votare trova il terreno già preparato per la sua efficace applicazione. Il sistema corporativo avrà certamente una grande efficacia nel disciplinare e razionalizzare le nostre produzioni e così concorrerà efficacemente a superare l'attuale crisi economica che ci travaglia. Ma le difficoltà derivano non solo dalla nostra produzione nazionale, bensì anche, e qualche volta maggiormente, dalla produzione mondiale, dalla sua distribuzione, dai sistemi di difesa che ciascun Paese adotta a favore della sua economia chiusa.

La disciplina razionale della produzione è dunque una necessità non solo nazionale, ma mondiale, ed allora? Allora bisogna che altri Paesi intendano e seguano l'indirizzo che parte da Roma, e che il sano concetto corporativo, che si riassume nel coordinamento di tutti gli sforzi e di tutte le attività al fine del solido e duraturo bene dei popoli, si diffonda nel mondo.

È in questo senso che io chiudo queste mie poche parole, augurando che la luce che parte dal genio del nostro Duce illumini tutti i produttori del mondo, e che sulla sua tenace e geniale fatica scenda costante la benedizione di Dio. (*Applausi*).

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli Senatori, venendo ot-tavo dopo tanto senno, comprendo che posso farmi ascoltare da voi unicamente promet-tendo di essere breve e dichiarando di aver bruciato sull'altare della moderazione e dell'opportunità parecchie cartelle che avrei vo-lentieri letto e sviluppato nel mio discorso. Se prendo la parola in questo momento è princi-palmente per dire e constatare che la discus-sione è stata così profonda e vasta che sarebbe forse superfluo aggiungere altri argomenti. E pur ne verrebbe la tentazione e la voglia!

Gli articoli 7 ed 11 permetterebbero ancora molte osservazioni.

Nel campo economico, così come il collega Marozzi ha parlato dell'agricoltura, potrebbe esser opportuno parlare della pesca.

È questa una grande e pur troppo dimenti-cata attività del nostro Paese: silenziosa ed ignorata attività, dalla quale è però pur lecito attendere assai maggiori prodotti e benefici il giorno in cui fossimo riusciti a darle una orga-nizzazione meno imperfetta dell'attuale.

Tra le diverse branche dell'economia nazio-nale la pesca è pur quella nella quale l'esperi-mento sindacale-corporativo potrà riuscire me-glio che altrove.

Nella pesca lavoro e capitale si associano facilmente; nella pesca l'impresa capitalista non ha raggiunto nè le proporzioni, nè gli atteg-giamenti, nè gli eccessi che si sono verificati nella maggior parte delle altre industrie.

Accenno all'argomento, senza svilupparlo: sono certo che l'Ente nazionale delle Corpora-zioni e la Federazione della pesca non lo lasce-ranno cadere.

È passo a dirvi con tutta la brevità di cui sono capace che il disegno di legge che stiamo per votare rappresenta una pietra miliare del cammino che abbiamo intrapreso.

Il camerata De Vecchi, nella sua relazione, nella quale ha saputo infondere tutta la sua passione fascista e la poesia della sua fede, de-linea magistralmente le finalità della costitu-zione e le funzioni delle Corporazioni. E scrive tra altro:

« È ben certo che l'idea corporativa ha ori-gine nella mente del Capo con l'origine stessa « del Fascismo tanto da esserne connaturata: « nasce cioè con la prima battaglia delle Ca-micie Nere ».

Ciò è perfettamente vero: essa è nata col Fascismo. Voglio essere breve come ho promesso e non posso quindi citare i testi, ma effettivamente poc'anzi rileggevo il volumetto intitolato « Fasci di combattimento. Orientamenti teorici e postulati pratici », stampato nel 1919 e portante la firma di Benito Mussolini. Fu appunto quell'opuscolo che m'ispirò a dare la mia modesta adesione al Fascismo nascente. In esso è già delineata l'idea corporativa e il sistema che s'è poi venuto formando non è altro che lo sviluppo di quella prima idea tra l'altro, vi è detto:

« I fascisti chiedono: ... la formazione dei « Consigli Nazionali tecnici del lavoro, costituiti dai rappresentanti dell'industria, dell'agricoltura, dei trasporti, del lavoro intellettuale, delle comunicazioni ecc. eletti dalle « collettività professionali di mestiere, con poteri legislativi; ... la sistematizzazione tecnica e morale dei grandi servizi pubblici, « sottratti alla tardigrada burocrazia di Stato « che li manda in rovina. — Non c'è bisogno « di sottolineare l'importanza di questi postulati coi quali i fascisti accettano le tesi più « radicali e innovatrici del sindacalismo operaio ».

Gli stessi concetti vennero ripetutamente illustrati dal Capo in suoi articoli sul *Popolo d'Italia* del 1919, spiegati nel suo discorso a San Sepolcro nel marzo 1919, compresi nel manifesto della Marcia su Roma.

Dunque non sono per noi una novità. E tutte le odierne glosse, spiegazioni e giustificazioni, ci tornano grate ma non aggiungono una briciola né alla nostra convinzione né alla nostra fede.

Disse il collega che mi ha preceduto come il Fascismo nascente fu appoggiato dalle forze del sindacalismo socialista di cui fu portabandiera Filippo Corridoni, purissimo eroe della grande guerra.

È vero, ma è vero che anche dagli antichi partiti conservatori venne una cospicua forza al Fascismo nascente. Vi furono tra i conservatori coloro che videro nel Fascismo soltanto un mezzo di lotta contro il bolscevismo e lo considerarono come la guardia bianca del capitalismo e di determinati grandi interessi; coloro che con concetto cinico aderirono sperando che nella lotta i due grandi nemici fascismo e bolscevismo si distruggessero a bene-

ficio del terzo che al momento opportuno si sarebbe assiso arbitro in mezzo a loro!

Ma vi furono anche gli onesti conservatori che animati solo dal bene supremo della Patria minacciata nella sua esistenza e nella sua civiltà, spinti da vera fede e da passione profonda, credendo nell'avvenire fascista che si delineava, rinunciarono a loro antichi ideali, a loro tendenze sorpassate, e diedero profonda e sincera la loro adesione al programma dei Fasci di combattimento e cioè della gioventù delle trincee, ed accettarono quindi in pieno e sin d'allora quel sindacalismo fascista che oggi si sta realizzando ed a cui quindi mantengono integra la loro adesione.

Io mi onoro di essere stato tra quei conservatori.

Onorevoli Colleghi, le leggi son ma chi pon mano ad elle? (*Commenti*).

Forse non mi son bene spiegato. Questa legge è, ma ha bisogno per la sua futura applicazione del « pastor che precede ».

Possa il Duce, con quella stessa forza, con quella stessa intuizione della realtà dei fatti che fece grandi i giureconsulti romani, di cui sentiamo ogni momento parlare, colorire in pieno ed applicare ogni giorno secondo le opportunità ed i bisogni della Nazione questa grande legge che sarà gloria d'Italia ed efficace bandiera di un nuovo più grande e più duraturo progresso dell'umanità. (*Approvazioni*).

CHIMIENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, voi comprendete di leggieri quanto sia sincera in me la preoccupazione di parlare in quest'ora nella quale il Senato attende ansioso di ascoltare la parola del Governo e del relatore.

Domando venia se prolungherò per poco questa sua attesa. Io mi propongo di trattare un punto di questo disegno di legge non ancora toccato nella presente discussione per sottoporre all'attenzione del Governo e del relatore alcune osservazioni ed alcune suggestioni.

A questo disegno di legge il Senato ha già dato un esame accurato ed una discussione larga tenendo presente la comprensiva relazione del Governo: la incisiva relazione da parte di un *Quadriviro* della Marcia su Roma; i brillanti discorsi dei precedenti oratori.

Il particolare punto del quale intendo occuparmi è quello del problema posto dal disegno di legge, dei rapporti fra l'attività costituzionale del nuovo organo che si completa con questa legge e l'attività di altri organi dello Stato che operano e continueranno ad operare nel medesimo settore dell'ordinamento giuridico. Alcuni di questi problemi il disegno di legge ha risolto: i rapporti, cioè, col Governo del Re in Parlamento; i rapporti tra il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ed, in parte, quelli con l'Autorità giudiziaria. Uno solo è rimandato, con accorgimento sperimentale, come è nello stile della legislazione fascista, a più maturo esame; ed è quello dei rapporti tra l'attività normativa del Parlamento e l'attività normativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Io non intendo fare nè proposte, nè emendamenti; ma delle segnalazioni per memoria di questa importante discussione in Senato, il quale ha sempre portato fin dal 1922 una collaborazione leale, sincera, costante a tutta la politica del Governo fascista.

*Voci.* Era un dovere.

CHIMIENTI. Era dovere, ma tutti sanno, e forse l'amabile interruttore saprà quanto sia difficile che un'assemblea politica si metta rapidamente sulla via del dovere. Comunque, rimane un grande merito del Senato italiano di avere subito intuito le necessità del Paese, e di avervi conformata la sua azione senza riserve. Ma veniamo all'argomento. Vi prego di continuare a darmi la vostra ambita attenzione.

La relazione del Governo afferma che le disposizioni del disegno di legge, relative alla potestà normativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, imprimono in definitiva alla norma il carattere di legge in senso sostanziale. Queste disposizioni sono quelle, come è noto, degli articoli 8 e 11 del presente disegno di legge. Il problema dunque dei rapporti tra l'atto normativo del Parlamento e l'atto normativo del Consiglio Nazionale delle Corporazioni è posto in termini chiari. Non lo pongo io per suggestione dottrinarica; esso è insito nella lettera e nello spirito del disegno di legge. Di ciò sono sicuro mi darette atto.

Certo, in questo momento, la parte più importante del dibattito deve collocarsi sul contenuto economico del disegno di legge, sulla traccia dello storico discorso del Capo del Go-

verno del 14 novembre ultimo scorso in seno all'Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il lato costituzionale del problema verrà dopo, ma anche questo lato merita, oggi, qualche rilievo per memoria. Ciò rientra nel nostro particolare compito di assemblea politica, in attesa di quello che ci verrà sottoposto a tempo maturo e quando il nostro Duce ne crederà maturo il tempo.

D'altra parte non bisogna dimenticare che le riforme politiche-costituzionali dal 1923 al 1925 (leggi sulla stampa, sulla associazioni, sulla difesa dello Stato, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, e più tardi la riforma della legge elettorale politica del 1928) hanno reso possibile al Governo dello Stato di iniziare e svolgere l'ordinamento corporativo.

Con quella legislazione, che fu qualificata all'estero come reazionaria ed autoritaria, si creò la condizione necessaria e sufficiente per la costituzione dell'ordinamento corporativo. Il Fascismo disse a se stesso: prima governare, *deinde vivere*. Quelle disposizioni hanno assicurato la forza e la struttura del potere esecutivo, hanno disciplinato l'esercizio delle libertà politiche ed hanno dato la possibilità ad un Governo forte, di dirigere i primi passi e di portare alla progressiva realizzazione dell'ordinamento corporativo. Un sentimento di gratitudine anche perchè la leggenda del reazionarismo della legislazione fascista, dopo che apparve la Carta del lavoro, è tramontata quasi del tutto.

Dunque, atti normativi del Parlamento, atti normativi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Naturalmente, costituito questo legame di rapporti sorge la possibilità di conflitti. Ora domando io, e voglio domandarlo con una frase misurata del Capo del Governo: è concepibile la convivenza di queste due attività normative?

Concepibile, non attuabile, io dico.

Permettetemi di fare l'ipotesi che sia concepibile, e su questa ipotesi io collocherò le mie brevi osservazioni.

Per procedere avanti bisogna liberare la mente dal pregiudizio, del quale abbiamo vissuto per troppo tempo, che ci è venuto dall'Inghilterra: l'onnipotenza parlamentare. Una di quelle menzogne costituzionali che insieme a quelle del gabinetto-comitato esecutivo della

maggioranza della Camera dei Comuni che può far tutto, hanno avvelenato la vita politica del Continente.

Queste affermazioni superficiali non rispondono alla struttura del sistema inglese ancora poco conosciuto. Gli inglesi se ne servono per uso esterno e non interno. Il sistema inglese ha una struttura così solida che ha permesso a quella grande Nazione di superare felicemente tutte le crisi del potere esecutivo.

Dunque liberare la mente da questi pregiudizi; e veniamo ad alcune brevi esposizioni.

Lo Statuto, questo antico, glorioso, vecchio documento aveva lasciata aperta la via alle trasformazioni future, e non proclamò niente per l'eternità. Le sue formule sono così larghe da permettere tutti gli adattamenti, consigliati e necessari.

« Conformare le sorti del popolo alle ragioni mutate del tempo ed agli interessi ed alla dignità della Nazione »: sono le parole di Carlo Alberto nel preambolo dello Statuto; parole che il nostro grande e savio Re ha dovuto dire a se stesso quel giorno che ha ricevuto al Quirinale Benito Mussolini in camicia nera, allora rappresentante di un piccolo gruppo parlamentare, ma che era il simbolo della futura storia d'Italia e dei destini dell'Italia di Vittorio Veneto.

Che cosa dice lo Statuto? Esso consacra una delle guarentigie costituzionali più importanti quando dispone che alcune determinate materie saranno disciplinate per legge. Quali sono queste materie? Voi lo sapete: diritti e doveri dei cittadini, la leva, i tributi, l'organizzazione giudiziaria, le istituzioni comunale e provinciale, la milizia comunale e nazionale. Lo Statuto dice che tutte quante queste materie saranno disciplinate « conformemente alla legge ». Ebbene, il Fascismo non ha mai toccate queste materie senza la legge. Il Fascismo però ha continuato per questa via; con la legge del 1926 ha stabilito che, escluse le materie riservate alla norma del Parlamento, altre materie sono riservate alla norma del potere esecutivo.

La legge del 1926 ha collocato, cioè, accanto all'attività normativa del Parlamento, l'attività normativa del Governo del Re. Questa legge ha rafforzato le guarentigie statutarie, perchè non solo si è rimandata alle disposizioni dello Statuto, ma ha enumerato altre materie riservate alla legge, come è chiarito nella clas-

sica circolare del Capo del Governo per la esecuzione della legge del 1926.

In un terzo momento è venuta la legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni ed ha continuato la linea: accanto agli atti normativi del Parlamento ed a quelli del potere esecutivo, il Fascismo ha posto gli atti normativi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

La politica costituzionale del Fascismo, è bene ripeterlo, ha proceduto sempre per gradi, associando sempre alla sua attività quella del Parlamento. Ne volete una prova? La legge di delega per l'attuazione dei principî contenuti nella Carta del Lavoro lasciava al Governo la facoltà di applicare quei principî per mezzo di norme aventi forza di legge. Ebbene il Governo non si è mai servito di questa facoltà; ma ha sempre portato dinanzi al Parlamento tutti i provvedimenti che sono diretti, per lo appunto, alla realizzazione di quei principî.

Questo disegno di legge ne è un'altra prova.

La legge del 1930 ha seguito le traccie della legge del 1926. È bensì vero che tutte queste leggi ripetono: « salvo la forza della legge », cioè dell'atto normativo del Parlamento; formula necessaria allo stato della legislazione, ma che, a mio modesto avviso, è sempre sotto la ossessione della onnipotenza parlamentare come la sola manifestazione della volontà veramente sovrana dello Stato.

Ora il quesito che io pongo, che il disegno di legge pone, è questo: è concepibile, una sistemazione in unità organica di tutta la funzione sovrana normativa dello Stato; salvo a porne le manifestazioni in limiti ben circoscritti e con competenza certa, in ordine alla fonte tripartita della medesima funzione?

« Tota res in se est perfectissima ». Non è esagerato affermare che non si oppongono degli ostacoli insormontabili a prendere in esame questa soluzione che io adombro, solamente per memoria e perchè rimanga acquisita agli atti di questa Assemblea. Naturalmente occorre un giudice della competenza; e questo non potrebbe essere che la nostra Suprema Cassazione del Regno, la quale si va sempre più irrobustendo nelle sue attribuzioni di sindacato, sotto l'impulso cauto e coraggioso e la guida precorritrice del Diritto del nostro eminente collega senatore d'Amelio.

Non credo si possa opporre a questo sindacato la preoccupazione di porne il funzionamento al disopra della sovranità dello Stato. Sindacato affine, ma certo più difficile, viene esercitato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ed altrove. Esso funziona, come in parte anche da noi, come suprema guarentigia dei limiti della competenza non reca offesa o diminuzione nemmeno all'Atto normativo del Parlamento.

Credo appena opportuno, onorevoli Colleghi, di difendermi dall'accusa di voler salvare cose morte, o vicine a morire perchè sono venute a mancare ad esse le condizioni che le fecero nascere e prosperare.

Ho sempre avuto una grande tenerezza per le lacrime dei nostri vecchi, quando vedevamo cadere un pezzo del maestoso e venerato edificio del passato; ma ho ripetuto sempre a me le parole del filosofo: « quando cade un pezzo dell'antico edificio ne sorgerà un altro e migliore »; affermazione che noi oggi tutti possiamo fare quando il costruttore dell'edificio si chiama Benito Mussolini.

Egli ha in mano la cosa e con la sua sensibilità storica di fascista rivoluzionario sente quello che è caduco e decrepito dell'antico che va superando e rinnova.

Noi gli crediamo, perchè nostra è la sua fede sotto il contagio della sua passione e del successo che sempre ha accompagnata l'opera sua.

È proprio di una tale fede e di una tale passione seguirlo senza riserve; se pur qualche volta il pensiero nostalgico si rivolge verso il passato nel quale abbiamo operato e vissuto ed al quale, senza rimpianti, rendiamo romanamente il saluto fascista, augurale per il progresso della civiltà.

Onorevoli colleghi, grande attrattiva avrebbe per me dire qualche cosa sullo spirito di questo disegno di legge che mantiene ai Sindacati fascisti la loro autonomia ed il loro carattere rivoluzionario e ne indirizza l'attività verso la mèta lontana della completa attuazione dell'ordinamento corporativo fascista; e sulla geniale fusione delle due tendenze contrastanti tra il tipo di corporazioni di categoria ed il tipo per ciclo produttivo.

Ne è stato detto assai ed esaurientemente nelle due relazioni del Governo e dell'Ufficio Centrale.

Ma poichè ho pronunciato queste parole: mèta, e spirito rivoluzionario, vorrei ripetere qui dentro, anche per memoria, una domanda che ho fatto spesso a me stesso e cioè: se il lavoro è un fattore indispensabile ed insostituibile nella produzione della ricchezza, come la terra e il capitale; se la dottrina Fascista ha elevato il lavoro alla dignità degli altri fattori, si può dire in coscienza che il lavoro abbia tutta la parte che gli spetta della ricchezza prodotta? Io non lo credo. Non si tratta di un conto di dare e di avere, di una questione di contabilità, ma di un aspetto tecnico, morfologico della formazione e distribuzione della ricchezza.

Parli chi vuole ancora di « esperimento italiano » e lo onori pure delle qualifiche di « originale ed imponente ». Per noi non è più un esperimento. È un'opera già compiuta, un edificio completo in ogni sua parte e che nella sua interna struttura trova la forza istituzionale delle sue progressive e fatali realizzazioni.

Noi ringraziamo la Provvidenza di averci fatti contemporanei di questo grande avvenimento e dell'artefice che lo ha iniziato e condotto in porto. L'esperimento comincia per altri, per i quali è da augurarsi che ad essi non accada di imitarne il solo frontispizio; come accadde all'Europa del secolo XIX quando imitò, nelle sue parti superficiali, il sistema rappresentativo inglese. Gli stranieri ricordino questo solo che il corporativismo italiano è una formazione storica integrale del Diritto, della Economia, della Politica; e che con la Marcia su Roma vennero al mondo due gemelli: il Fascismo ed il Corporativismo.

Onorevoli colleghi, ho finito e vi ringrazio della benevola attenzione.

A voi, onorevole Mussolini, io domando il permesso di presentare una rispettosa dichiarazione. Se noi, specialmente più anziani, spesso abbondiamo nel plauso e nelle lodi per voi la colpa non è nostra, è vostra, dell'opera vostra, che a noi di un'altra generazione ha dato la gioia patriottica della visione avvenire della Patria; la coscienza sicura che, specie per voi, un nuovo sistema di Governo dei popoli è sorto e si è collocato arditamente accanto a quel sistema inglese del liberismo economico e politico, le cui condizioni di vita e di svi-

luppo sono venute a mancare. (*Applausi, approvazioni*).

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Che il puro liberalismo economico, messo a cimento con le esigenze della guerra e le difficoltà del dopo guerra, si sia mostrato inadatto a superarle è ormai universalmente riconosciuto. Si potrebbe anzi andare anche più oltre, e sostenere che la guerra agì soprattutto col precipitare rapidamente una situazione la quale si sarebbe in ogni caso determinata da sè.

Invero il distribuire nel mondo la produzione dei vari beni col legittimo criterio di concentrarla nei posti dove è minore il costo di produzione di ogni singolo bene, significa certo realizzare il più razionale dei sistemi economici; ma è chiaro che esso solo eccezionalmente, in un particolare momento di sviluppo dell'attività economica, può permettere a tutto il mondo di vivere in modo soddisfacente. Che, pertanto, intorno al 1914 si sia conseguito uno stato di generale benessere fu soltanto accidentale: e cioè in quel particolare momento i vantaggi di qualche Paese dovuti, per esempio, alla disponibilità immediata di materie prime si compensavano con i vantaggi di un altro nel minor costo della mano d'opera o con quelli di altri Paesi, per effetto della particolare situazione geografica, o del clima, o di una più paziente rassegnazione dei cittadini a vivere in condizioni di minore agiatezza. La guerra turbò questo equilibrio, in quanto spinse tutti i Paesi, anche quelli che non vi presero parte, a fabbricare in casa tutti i beni necessari, senza riguardo ai costi di produzione; un maggiore perturbamento venne dall'artificiale benessere del dopo guerra.

Ma, anche senza la guerra mondiale, l'equilibrio doveva fatalmente scuotersi al sorgere di qualche grave causa perturbatrice; per esempio quando la produzione in serie dei beni avesse posto in condizioni di netto vantaggio chi riusciva a produrre e vendere una maggiore quantità dei beni medesimi. E cioè, mentre in taluni casi un'alterazione dell'equilibrio crea delle reazioni di compenso che tendono a ristabilire l'equilibrio turbato, il vantaggio della produzione e della vendita in grandi masse conquistato da alcuno doveva rendere più

precipitoso il declinare degli altri e l'allontanamento definitivo dell'assetto preesistente. Sono queste le condizioni che in meccanica si definiscono di equilibrio instabile e che corrispondono alle fasi di massimo dell'energia del sistema.

Nei riguardi delle competizioni internazionali il mancato equilibrio può essere corretto, almeno apparentemente, con alcuni artifici; come le barriere doganali, i sussidi e i premi di Stato, il « dumping », le volontarie svalutazioni della moneta, artifici che sono già una rinuncia al liberalismo economico puro. Ma nella cerchia di un unico Paese il disagio è forse aggravato dagli stessi rimedi; la protezione doganale di alcuni prodotti crea delle sperequazioni tra industria e industria, tra industria e agricoltura, tra regione e regione, mentre la svalutazione monetaria, alterando arbitrariamente i rapporti fra creditori e debitori, turba e ostacola la formazione e l'accumulo di nuovo risparmio.

Ciononostante l'azione di tutti gli Stati, qualunque siano le proclamazioni teoriche, tende da tempo a un progressivo allontanamento dalle norme di un regime di libertà economica. Accusare oggi il liberalismo di non riuscire a risolvere il presente universale disagio dopo che una serie di interventi politici, di cui riconosco la necessità, lo hanno messo nella impossibilità di agire è perciò alquanto illogico e ingiusto. Non si può, dopo aver legato le zampe al cavallo, fargli rimprovero di non saper trarre la carretta dal fosso. Diciamo piuttosto che il liberalismo non poteva sopravvivere al di là del tempo adatto, in cui la situazione del mondo gli permise di rendere grandi servigi all'umanità. Il suo abbandono, sia pure necessario, ha fatto sorgere un caos dal quale l'umanità non sa come uscire; e il primo tentativo serio di sostituire al caos un ordine nuovo è quello che l'Italia affronta in piena fiducia con la presente legge.

Seppellito con i dovuti onori il liberalismo economico, alcuni dei miti connessi a quel sistema vanno anch'essi esaminati con spirito meno superstizioso. Intendo alludere alla libera concorrenza e alla intangibilità della iniziativa privata.

La scienza economica ha bensì saputo impostare la teoria della formazione dei prezzi in un regime di libera concorrenza; ma non ha

dimostrato, nè pretendeva di dimostrare, che a quel regime corrisponda il massimo di benessere fisico e morale degli uomini. Quando per un perfezionamento tecnico una azienda ne sopraffà un'altra e mette sul lastrico una quantità di famiglie, l'economista prevede giustamente una riduzione del costo del prodotto, ma non spetta a lui mettere in conto le sofferenze di coloro che debbono cercare una occupazione diversa, nè la tragedia di quegli altri che non possono trovarla, pur non avendo alcuna colpa o demerito. La libera concorrenza è tanto più efficace quanto più è feroce; non può pertanto esser considerata come una esigenza assoluta e definitiva in un mondo che sia fatto di uomini e non di lupi, soprattutto quando quegli uomini sono figli della stessa madre, la grande Patria comune.

Quanto all'altro tabù, quello della iniziativa privata, occorre distinguere. Solo raramente chi attua una idea ne assume su di sè, e soltanto su di sè, tutti i rischi. Nella complicazione e vastità dell'attività economica moderna è più frequente il caso che chi ha una idea o assume una iniziativa non abbia i mezzi per attuarla; e spesso i mezzi necessari sono così imponenti che occorre il concorso di moltissimi partecipanti e l'aiuto dei raccoglitori del pubblico risparmio. Preoccuparsi più del giusto della necessità di rispettare le libere iniziative private, quando son cadute sulle spalle degli ignari risparmiatori o dello Stato le conseguenze di tanti disastri, sarebbe perciò quasi una ingenuità.

Se è facile la critica del sistema economico che ha retto il mondo fino all'aggravarsi della crisi, non è altrettanto agevole trovarne uno migliore. Ma ancora meno facile è dimostrare che un qualunque sistema concettualmente creato possa esser capace di sostituirsi all'attuale con vantaggio immediato. Intanto siamo tutti d'accordo nel ritenere che il sistema comunista, logicamente perfetto, è, come purtroppo tutti i sistemi logicamente perfetti, recisamente da escludere. Ma si avrebbe torto se lo si giudicasse solo dall'attuale esperimento russo. Io credo, ad esempio, che il comunismo, se fosse stato adottato in un paese tecnicamente progredito e solidamente organizzato come la Germania, avrebbe potuto dare risultati diversi; così come sono convinto che attra-

verso a una serie di errori, e di orrori, la stessa Russia finirà col conseguire un equilibrio economico che costituirà un grave pericolo per l'economia dei Paesi occidentali.

Di fronte alla necessità di modificare l'attuale regime economico per adattarlo alle nuove situazioni, senza incontrare la tragedia del comunismo o la commedia del socialismo, il nostro Governo ci propone un sistema che io approvo proprio perchè non è un sistema rigido e meccanico, ma un procedimento metodico e prudente che permetterà di studiare e risolvere di volta in volta i vari problemi economici col concorso di tutte le forze più adatte; i produttori, i consumatori, lo Stato.

Comincio con l'osservare che il sistema proposto non credo significhi pieno ripudio del capitalismo. Oggi i detentori del capitale hanno una doppia funzione: percepiscono un reddito dal capitale investito e gestiscono le aziende di cui sono proprietari. Una limitazione apportata all'autonomia assoluta di gestione, ma che conserva la proprietà, e riserva ai proprietari gli utili della gestione medesima, non è perciò la fine del capitalismo. Invero anche oggi sono parte essenziale del sistema i portatori di azioni di minoranza, che hanno una scarsa ingerenza nell'esercizio, e i portatori di obbligazioni che non ne hanno nessuna. E noi dobbiamo veramente felicitarci col Governo e col Paese se, nonostante l'azione di tendenze troppo radicali, il principio sostanziale della proprietà privata è stato rispettato.

Ci vorrà certo del tempo perchè il nuovo sistema acquisti la completezza di funzionamento che del resto l'economia attuale aveva raggiunto solo dopo molti secoli. Occorre però che, al di sopra dei particolari che definiscono le attribuzioni e il funzionamento dei nuovi organi, una mentalità nuova si formi ed assista coloro che ne avranno il comando. Esaminerò, come esempio, una questione concreta che si presenta immediatamente nell'esame della legge proposta.

Con quale meccanismo e con quale metodo saranno prese dalla Corporazione e dal Consiglio delle Corporazioni le decisioni aventi effetto di legge?

Nel Consiglio di ogni singola Corporazione si avrà un certo numero, per ora indeterminato, di datori di lavoro, di operai, di tecnici, di

rappresentanti dello Stato e del Partito. La determinazione delle proporzioni relative avrebbe una grande importanza se le deliberazioni dovessero prendersi in base al criterio maggioritario, nel senso numerico. Ma sopravviverà questo criterio numerico di computo dei voti favorevoli e contrari, o ci saranno altri modi per interpretare ed esprimere la volontà del Consesso?

La questione si ripresenta nella sede più vasta del Consiglio Nazionale. Si procederà alle risoluzioni col criterio delle maggioranze numeriche? In tale ipotesi quale senso avrebbe attribuire un voto al rappresentante, per esempio, delle fabbriche di ghiaccio in una decisione controversa che riguardi i produttori di seta o di apparecchi elettrici? O sarà invece il Governo che determinerà la decisione col peso della sua autorità politica? E se sarà così, non si ridurrà il compito del Consiglio a quello di un organo di consultazione, con rovesciamento di tutte le responsabilità economiche sulle spalle del Governo?

Orbene: io credo che non si può rispondere a questi quesiti, di cui non mi dissimulo la gravità, conservando le concezioni rese in noi tradizionali dalla lunga consuetudine parlamentare. Bisogna convincersi, se si vuole che la legge raggiunga i suoi intenti, che un nuovo stato d'animo sarà necessario nella massa dei produttori e soprattutto nei loro rappresentanti in seno alla Corporazione. Nuovo stato d'animo che dev'essere espressione di disinteresse, di solidarietà, di prevalenza del vantaggio collettivo al di sopra di ogni egoismo di individui o di classi. È in questo senso che la legge va considerata come frutto e sintomo specifico di una evoluzione spirituale, capace di dare a tutti i cittadini il convincimento che solo nell'equa composizione degli interessi singoli divergenti si potrà avere la più salda difesa degli interessi medesimi. Se coloro che entreranno a comporre i Consigli delle Corporazioni non sapranno deporre sulla soglia d'ingresso ogni gretto egoismo e ogni istinto di sopraffazione, la legge mancherà ai fini che si è proposta; e noi avremo non la Corporazione, coi benefici auspicati, ma una semplice dittatura economica, esercitata da una oligarchia burocratica.

Né è da credere che la mortificazione degli

egoismi e dei gretti interessi immediati degli individui debba significare soffocamento di ogni attività e di ogni iniziativa individuale. Mi consenta il Senato che io tragga da un fondamentale fenomeno fisico una analogia che può fortificare la nostra fede nella possibilità del risultato che questa legge mira a raggiungere.

Quando noi constatiamo che una sbarra di ferro è magnetizzata, costituendo una calamita, ciò non significa che alla materia della sbarra si è conferita una proprietà sostanziale non posseduta dal ferro ordinario. Il ferro è già di per sé costituito dalla riunione di pezzettini, di grandezza molecolare, dei quali ciascuno è per suo conto, e costantemente, un magnetino bell'è formato. Ma l'anarchia completa nella distribuzione e nell'orientamento dei magnetini fa sì che i loro effetti a distanza si paralizzano e si annullano vicendevolmente cosicché la sbarra non manifesta all'esterno traccia di attività magnetica.

Ma se tale sbarra è disposta all'interno di un'elica di filo metallico percorso da una corrente elettrica, sotto l'azione di questa i magnetini elementari si orientano parallelamente tra loro, e le loro azioni a distanza si sommano anziché distruggersi, e danno luogo alle più imponenti manifestazioni esteriori della forza magnetica.

Orbene: pensate che i magnetini elementari corrispondano alle attività dei singoli cittadini, attività che nei contrasti mutui e nel disordine annullano ogni efficacia esterna; fate che il rocchetto percorso da corrente elettrica corrisponda all'azione orientatrice della Corporazione; l'elettrocalamita potente risponderà alla Nazione quale la vuole il sistema corporativo. Il solo rocchetto percorso da corrente dà effetti magnetici minimi se non ci sono dentro i magnetini del ferro magnetizzabile; così come l'azione direttiva della Corporazione sarebbe priva di potenti effetti economici se non si alimentasse della attività dei privati; sta in questo l'origine degli insuccessi del comunismo, mortificatore di ogni attività privata. Ma l'attività privata senza una azione orientatrice degli sforzi individuali può anche condurre, come nel ferro senza la corrente elettrica, a uno stato economico di inefficacia completa. In questa azione orienta-

trice consiste il compito fondamentale della Corporazione.

Assicurata la normalità di funzionamento del nuovo organismo, e, come avrete notato, in tale previsione ho voluto di proposito fare assegnamento solo sul nuovo spirito che dovrà animare la condotta dei nostri produttori, astraendo cioè dall'azione concreta che potrà esercitare la grande persona del Capo, dobbiamo richiederci quale potrà essere l'effetto del nuovo sistema sul costo dei prodotti, cioè sull'elemento essenziale capace di determinare le nostre possibilità di successo nelle competizioni economiche internazionali.

Il problema, come vi è certamente noto, è stato posto con la consueta chiarezza e profondità di pensiero dal nostro collega Einaudi in un articolo della « Riforma Sociale », di intonazione ottimista. Naturalmente una previsione rigorosa è impossibile, per il fatto ben noto che la scienza economica è in grado di fare previsioni positive solo nel caso in cui si verificano due ipotesi estreme: quella della libera concorrenza fra un numero infinito di produttori e di consumatori indipendenti, o quella esaminata per la prima volta dal nostro economista Barone, e consistente nell'ammettere una economia diretta da un ministro infinitamente intelligente. Tolti questi casi estremi, e perciò nei casi reali in cui la libera concorrenza è circoscritta da particolari interventi, la Scienza economica può fare solo previsioni approssimate, e in genere mal sicure, essendo estremamente difficile tenere esatto conto delle conseguenze prossime o remote dei vincoli imposti. Poiché la Scienza tace, noi dobbiamo far parlare la nostra intuizione. Per mio conto questa mi suggerisce, senza perplessità, che quando i vincoli sono quelli che deriveranno dal sistema corporativo, i costi contabili, presi in sé, non potranno certo essere inferiori a quelli ipotetici di un sistema di assoluta libertà; ma se si considerano i costi globali che risultano alla collettività non dai soli registri delle Aziende ma da tutti gli altri oneri e spese dirette e indirette incontrate dai cittadini, dagli Enti pubblici e dallo Stato, il conto finale dovrà riuscire a vantaggio del nuovo sistema.

Di questa benefica influenza sui costi, connessa alla diminuzione dei rischi, alla eliminazione del doppiamento e, in genere, a una

saggia disciplina della produzione, si avvantaggerà l'economia generale, poichè ne dovrà derivare automaticamente una discesa spontanea dei prezzi di vendita. La maggiore cautela si imporrà invece nella determinazione d'impero di questi prezzi di vendita, anche se si tratti dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio. Intanto la disciplina, estesa a tutti i rami di produzione per virtù della Corporazione, creerà a tutti i rami delle vere condizioni di privilegio, per gli accordi obbligatori che interverranno fra i produttori. Con ciò la differenza fra comprare il gas per la cucina e comprare un cappello o un'automobile sarà più apparente che reale, così come oggi è solo fittizia la libertà del compratore di recarsi in una o in un'altra farmacia, quando il prezzo di vendita delle specialità medicinali è obbligatoriamente in tutte lo stesso. D'altro canto se, come oggi avviene, un produttore di un bene economico può accordare una diminuzione di prezzo a una categoria di utenti in quanto prevede di poter chiedere un prezzo più alto ad altre categorie, così da ricavare dal complesso un determinato reddito, difficilmente potrebbe gestire il suo esercizio con un sistema completo di tariffe congelate che, nonostante ogni sua abilità o capacità, potrebbe annullargli qualunque utile anche modesto, o rendere addirittura l'esercizio passivo.

Il vecchio sistema liberale aveva, bensì, istituito e generalizzato il sistema dei calmieri e dei prezzi d'imperio, pure essendo convinto che i prezzi d'imperio permettono di vivacchiare alle Aziende malsane e di prosperare largamente a quelle abilmente gestite.

Ma calmieri e prezzi d'imperio erano fissati posto per posto, dalle Autorità locali, con esatta conoscenza delle situazioni economiche peculiari del luogo. Si sapeva bene, in ogni caso, che si trattava di un palliativo, destinato solo a placare il malcontento dei consumatori. Il sistema corporativo agirà certo più seriamente: e saprà evitare, per quanto sarà possibile, così la finzione liberale dei prezzi d'imperio a largo margine, come l'errore più grave di determinare dal centro prezzi e tariffe rigide, che male si adatterebbero alle svariate circostanze di luogo e di utilizzazione dei beni da vendere. Per fortuna ogni decisione di tale natura richiede, secondo la legge, il consenso

del Capo del Governo, sia nell'iniziare il procedimento, sia nel rendere definitive ed efficaci le decisioni medesime. E nella saggezza del Capo tutti abbiamo completa fiducia. *(Applausi)*.

Onorevoli colleghi. Il successo del nuovo sistema economico che l'Italia si accinge a realizzare presuppone una condizione fondamentale e pregiudiziale: che cioè ai necessari vincoli nella libertà d'iniziativa e di azione non segua un illanguidirsi della attività privata, e soprattutto della volontà di lavoro di tutti gli individui impegnati nella produzione. Orbene: per quanto possa apparire un paradosso, io vi dirò che, se mai, io vedo qualche pericolo contro il sano sviluppo dell'attività privata, non nell'istituto della Corporazione, ma piuttosto nel prestigio personale dell'onorevole Mussolini. Gli Italiani, ogni giorno più persuasi delle qualità eccezionali del loro Capo, spinti un po' da quella tendenza a scansare la fatica, che è in parte frutto del nostro splendido cielo e in parte caratteristica dei discendenti di antichi e grandi progenitori, cominciano ad abituarsi ogni giorno più a scaricarsi del dovere di vincere da sé le difficoltà che incontrano nella loro vita economica, trovando più semplice e più comodo rivolgersi a Lui perchè provveda a risolverle. *(Approvazioni)*. A ciò concorre un'altra circostanza: quando si vuol vincere da sé una difficoltà bisogna prima escogitare il modo, dopo persuadere della sua bontà i cointeressati e, infine, superare gli ostacoli degli avversari. Ora il poter dire che si segue una via segnata dal Duce elimina di colpo i dubbi degli amici e i contrasti degli avversari.

Lasciate che io deplori, in questa sede, il diffondersi di una simile consuetudine, che potrebbe far sorgere una generazione di individui alieni, per poltroneria o per pavidità, dall'assumere le responsabilità necessarie. Il fatto che il Capo diventa ogni giorno più grande non deve autorizzare gli Italiani a diventare ogni giorno più piccoli. *(Approvazioni)*.

Noi dobbiamo intensificare ogni sforzo per dimostrare al mondo che siamo degni dell'Uomo che ci guida. E la prima prova che ci attende sarà l'uso che sapremo fare del meccanismo della Corporazione, la quale non dovrà annihilare il nostro spirito di azione e di lotta;

ma dovrà solo indirizzarlo al superamento degli ostacoli esterni, per raggiungere il fine assegnato dal Capo, e cioè « lo sviluppo della ricchezza, della potenza politica e del benessere del popolo italiano ». *(Vivi applausi, congratulazioni)*.

MUSSOLINI. *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare. *(Vivissimi e prolungati applausi)*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Onorevoli senatori, se effettivamente la materia non fosse inesauribile, io avrei rinunciato volentieri alla parola, anche perchè la legge che è sottoposta ai vostri suffragi ha avuto una elaborazione lenta e profonda: non nasce d'improvviso.

I suoi precedenti possono essere ritrovati in quella che si potrebbe chiamare la protostoria del Regime: la prima adunata dei Fasci di combattimento tenutasi a Milano quindici anni or sono. Dopo la marcia su Roma, i primi tentativi corporativi furono l'incontro di Palazzo Chigi e il Patto di Palazzo Vidoni.

Viene poi la legge 3 aprile 1926, seguita dal regolamento del 1° luglio 1926, la Carta del Lavoro del 21 aprile 1927. La prima legge sulle corporazioni è del marzo 1930.

Questa legge primieramente è stata esaminata dal Comitato corporativo centrale, poi è stata discussa nel Consiglio nazionale delle corporazioni, ha ricevuto il suo crisma in lunghe e dettagliate discussioni del Gran Consiglio, è stata riveduta dal Consiglio dei Ministri, è stata presentata a voi con una relazione del Ministero delle corporazioni. Vi si è aggiunta una relazione, quadrata nella sostanza e fervida di fede, del vostro relatore, camerata e quadrumviro De Vecchi.

I discorsi che sono stati pronunciati qui hanno gettato altri fasci di luce sul progetto che voi avete esaminato.

Il discorso del senatore Bevione è stato un giro d'orizzonte che ha nettamente individuato taluni aspetti caratteristici della crisi che stiamo ancora attraversando. Di estremo rigore dialettico è stato il discorso del senatore Schanzer. Il senatore Cavazzoni ha posto in risalto il paradosso di questa veramente... paradossale epoca della civiltà contemporanea che ci fa

assistere a fenomeni come questi: al grano che diventa combustibile per le locomotive, ai sacchi di caffè che vengono gettati nell'Oceano, alla distruzione della ricchezza, mentre esistono milioni di uomini che l'utilizzerebbero per i loro bisogni insoddisfatti.

Interessante il discorso del senatore Cogliolo, che, nel suo brillante debutto, ha sottolineato l'importanza dell'adesione al Regime e dell'inquadramento delle masse dei cosiddetti intellettuali: fenomeno tipicamente italiano e unico nella storia, se è vero che Platone, come voi certamente m'insegnate, al quale non mancava la saggezza, tanto che appena nato le api gli deposero il miele sulle labbra, escluse dalla sua Repubblica poeti ed affini, ritenendoli perniciosi al pacifico sviluppo della città.

Noi creiamo un regime dove tutti quelli che una volta si chiamavano i lavoratori del pensiero, tutti quelli che traggono i mezzi di vita dalla loro professione e dalla loro arte, vivono nel regime e apportano al regime un contributo insostituibile: il contributo della intelligenza.

Il senatore Marozzi ha prospettato taluni aspetti della corporazione applicata all'agricoltura. E finalmente il senatore Corbino, fisico di fama universale, come ognuno di voi ben sa, ha avanzato degli interrogativi di molta importanza, che ci inducono a considerare ottima via quella della circospezione, quando si cammina nel campo dell'economia.

Questa legge non è solo il risultato della dottrina; non bisogna troppo disprezzare la dottrina, perchè la dottrina illumina l'esperienza e l'esperienza collauda la dottrina: non solo dottrina, ma dodici anni di esperienza viva, vissuta, pratica, quotidiana, durante i quali tutti i problemi della vita nazionale dal punto di vista dell'economia, problemi sempre prismatici e complessi, mi sono stati prospettati. Ho dovuto affrontarli, spesso risolverli.

Quali sono le premesse di questa legge? Le premesse fondamentali sono le seguenti.

Non esiste il fatto economico d'interesse esclusivamente privato ed individuale. Dal giorno in cui l'uomo si rassegnò, o si adattò, a vivere nella comunità dei suoi simili, da quel giorno nessun atto ch'egli compia comin-

cia, si sviluppa o si conclude in lui, ma ha delle ripercussioni che vanno oltre la sua persona.

Bisogna anche situare nella storia il fenomeno che si chiama capitalismo, quella forma determinata di economia che si chiama l'economia capitalistica.

L'economia capitalistica è un fatto del secolo scorso e dell'attuale. L'antichità non l'ha conosciuta. Il libro del Salvioli è esauriente, definitivo in materia. Nemmeno nel Medio Evo. Siamo sempre in una fase di artigianato più o meno vasto. Chi dice capitalismo, dice macchina; chi dice macchina, dice fabbrica. Il capitalismo è, quindi legato al sorgere della macchina; si sviluppa soprattutto quando è possibile trasportare l'energia a distanza e, quando in condizioni tutt'affatto diverse da quelle nelle quali viviamo, è possibile una divisione del lavoro razionale ed universale.

È questa stessa divisione del lavoro che nella seconda metà del secolo scorso faceva dire ad un economista inglese, Stanley Jevons: «Le pianure dell'America del Nord e della Russia sono i nostri campi di grano; Chicago e Odessa i nostri granai; il Canada e i Paesi Baltici sono le nostre foreste; l'Australia alleva per noi i suoi armenti, l'America i suoi buoi; il Perù ci manda il suo argento, la California e l'Australia il loro oro; i cinesi coltivano il tè per noi e gli indiani il caffè; zucchero e spezie arrivano ai nostri porti; la Francia e la Spagna sono i nostri vini; il Mediterraneo il nostro orto».

Tutto questo naturalmente aveva la contropartita del carbone, delle cotonate, delle macchine, ecc.

Si può pensare che in questa prima fase del capitalismo (io altrove l'ho definita dinamica, ed anche eroica) il fatto economico fosse di natura prevalentemente individuale e privata. I teorici in quel momento escludevano nella maniera più assoluta l'intervento dello Stato nelle faccende dell'economia e chiedevano allo Stato soltanto di essere assente e di dare alla Nazione la sicurezza e l'ordine generale. È anche in questo periodo che il fenomeno capitalista industriale ha nei suoi dirigenti un aspetto familiare, che là dove s'è conservato è stato di utilità somma; ci sono le dinastie dei grandi

industriali che si trasmettono da padre in figlio non soltanto la fabbrica, ma anche un senso di orgoglio, anche un punto d'onore.

Ma già il Fried, nel suo libro *La fine del capitalismo*, pur limitando le sue osservazioni al campo tedesco, è indotto a constatare che tra il '70 e il '90 queste grandi dinastie d'industriali decadono, si frantumano, si disperdono, diventano insufficienti.

È in questo periodo che appare la società anonima. Non bisogna credere che la società anonima sia una invenzione diabolica o un prodotto della malvagità umana. (*Si ride*). Non bisogna introdurre troppo di frequente gli iddii e i diavoli nelle nostre vicende. La società anonima nasce quando il capitalismo, per le sue proporzioni aumentate, non può più contare sulla ricchezza familiare o di piccoli gruppi, ma deve fare appello, attraverso l'emissione di azioni e di obbligazioni, al capitale anonimo, indifferenziato, colloidale. È questo il momento in cui invece del nome appare la sigla. Soltanto coloro che sono praticamente iniziati a questa specie di misteriosofia finanziaria sanno leggere « sotto il velame de li versi strani ».

Il senatore Bevione vi ha parlato e vi ha citato la « Sofindit », ma io credo che molti di voi non sanno precisamente che cosa si nasconde sotto questa parola dal sapore vagamente ostrogoto. (*Si ride*). La « Sofindit » non è un'industria: è un convalescenziario (*Si ride*) dove vengono collocati in osservazione e in cura degli organismi più o meno deteriorati. Voi non sarete così indiscreti, io spero, da domandarmi chi paga le rette di queste più o meno lunghe degenze. (*Applausi. Si ride*).

In questo periodo, quando l'industria non può collocare, giovandosi del suo prestigio o della sua forza, il suo capitale, ricorre alla banca.

Quando una impresa fa appello al capitale di tutti, il suo carattere privato cessa, diventa un fatto pubblico o, se più vi piace, sociale.

E questo fenomeno, ch'era in atto prima della guerra con una profonda trasformazione di tutta la costituzione capitalistica — e voi potete documentarvi leggendo il libro di Francesco Vito: *I sindacati industriali e i cartelli* — questa trasformazione accelera il suo ritmo prima della guerra, durante la guerra e dopo.

L'intervento dello Stato non è più scongiurato, è sollecitato. Lo Stato deve intervenire? Non vi è dubbio. Ma come?

Ora le forme dell'intervento dello Stato, in questi ultimi tempi, sono state diverse, varie, contrastanti.

C'è l'intervento disorganico, empirico, caso per caso. Questo è stato applicato in tutti i paesi, anche in quelli che, fino a questi ultimi tempi, tenevano issata la bandiera del liberalismo economico.

Vi è una forma di intervento, quello comunista, verso la quale io non ho nessunissima simpatia, nemmeno in ordine allo spazio, senatore Corbino! Escludo, per mio conto, che il comunismo applicato in Germania avrebbe dato risultati diversi da quelli che ha dato in Russia. Comunque, è evidente che il popolo germanico non ne ha voluto sapere.

Questo comunismo, così come ci appare in talune sue manifestazioni di esasperato americanismo (gli estremi si toccano), non è che una forma di socialismo di Stato, non è che la burocratizzazione dell'economia. Io credo che nessuno di voi vuole burocratizzare, cioè congelare, quella che è la realtà della vita economica della Nazione, realtà complicata, mutevole, legata a quello che succede nel mondo, (*Approvazioni*) e soprattutto tale che, quando induca a commettere degli errori, tali errori hanno conseguenze imprevedibili. (*Applausi*).

L'esperienza americana va seguita con molta attenzione. Anche negli Stati Uniti l'intervento dello Stato nelle faccende dell'economia è diretto; qualche volta assume forme perentorie. Questi codici non sono che dei contratti collettivi, che il Presidente costringe gli uni e gli altri a subire.

Prima di dare un giudizio su questo esperimento bisogna attendere. Vorrei soltanto anticipare la mia opinione, ed è questa: che le manovre monetarie non possono condurre ad un rialzo effettivo e duraturo dei prezzi. (*Applausi*). Se noi vogliamo illudere il genere umano, si può ricorrere a quello che una volta si chiamava la tosatura della moneta. Ma l'opinione di tutti quelli che non obbediscono ad un empirismo di ordine economico e sociale è nettissima: l'inflazione è la via che conduce alla catastrofe. (*Vivissimi applausi*). Ma chi può pensare effettivamente che la moltiplicazione dei

segnì monetari aumenti la ricchezza di un popolo? Qualcuno ha già fatto il paragone: sarebbe lo stesso che, riproducendo un milione di volte la stessa negativa dello stesso individuo, si ritenesse che la popolazione è aumentata di un milione di uomini. (*Approvazioni*). Ma non ci sono dunque le esperienze? Dagli « assegnati » di Francia al marco del dopoguerra germanico?

Quarta esperienza, la fascista. Se l'economia liberale è l'economia degli individui in stato di libertà più o meno assoluta, l'economia corporativa fascista è l'economia degli individui, ma anche dei gruppi associati, e anche dello Stato.

E quali sono i suoi caratteri? Quali sono i caratteri dell'economia corporativa? L'economia corporativa rispetta il principio della proprietà privata. La proprietà privata completa la personalità umana: è un diritto e, se è un diritto, è anche un dovere. Tanto che noi pensiamo che la proprietà deve essere intesa in funzione sociale; non quindi la proprietà passiva ma la proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica.

L'economia corporativa rispetta l'iniziativa individuale. Nella Carta del Lavoro è detto espressamente che soltanto quando l'economia individuale è deficiente, inesistente o insufficiente, allora interviene lo Stato. Ne è evidente esempio che solo lo Stato coi suoi mezzi potenti può bonificare l'Agro Pontino. Il principio corporativo introduce l'ordine anche nell'economia.

Se c'è un fenomeno che deve essere ordinato, che deve essere indirizzato a certi determinati fini, questo è precisamente il fenomeno economico che interessa la totalità dei cittadini.

Non solo l'economia industriale deve essere disciplinata, ma anche l'economia agricola (nei momenti facili anche taluni agricoltori hanno deragliato), l'economia commerciale, la banca, e anche l'artigianato.

Come deve tradursi nei fatti questa disciplina? Attraverso l'autodisciplina delle categorie interessate.

Solo in un secondo tempo, quando le categorie non abbiano trovato la via dell'accordo e dell'equilibrio, lo Stato potrà intervenire e ne avrà il sovrano diritto anche in questo campo, poichè

lo Stato rappresenta l'altro termine del binomio: il consumatore, la massa anonima, la quale, non essendo inquadrata nella sua qualità di consumatrice in apposite organizzazioni, deve essere tutelata dall'organo che rappresenta la collettività dei cittadini.

A questo punto qualcuno potrebbe essere indotto a domandarmi: « E se la crisi finisse? ». Rispondo: « Soprattutto allora! ». Non bisogna nutrire delle illusioni sul rapido decorso di questa crisi. Le code saranno lunghe. Comunque, anche se per avventura domani ci fosse una ripresa economica generale e si ritornasse a quelle condizioni di latitudine economica del 1914 che testè venivano ricordate, soprattutto allora sarà necessaria la disciplina, perchè gli uomini, facili a dimenticare, sarebbero indotti a ricommettere le stesse sciocchezze, a ripetere le stesse follie. (*Vivissimi generali applausi*).

Questa legge, onorevoli senatori, è entrata ormai nella coscienza del popolo italiano. Il popolo italiano lo ha dimostrato in questi giorni. Questo ammirevole popolo italiano, laborioso, infaticabile, risparmiatore, ha dato a questa legge sette miliardi di voti che valgono una lira l'uno (*Vivissimi generali applausi*), ha dimostrato, simultaneamente con le vostre discussioni, che questa legge non è una minaccia ma una garanzia, non è un pericolo ma una suprema salvezza.

Tempi dell'esecuzione. Approvata la legge, procederemo alla costituzione delle corporazioni. Il Gran Consiglio ha esaminato il testo della legge nelle discussioni già svolte, ed ha definito i caratteri e la composizione delle corporazioni. Costituite le corporazioni, ne seguiremo il funzionamento, che dovrà essere rapido, non appesantito dalla burocrazia.

Anche nel funzionamento di questo istituto bisogna tener conto del costo. Il giudizio su un istituto è anche in relazione al suo rendimento di fronte al suo costo. Non bisogna dunque temere un aumento di burocrazia. Bisogna anche rendersi conto che non si può pensare ad una organizzazione umana senza un minimo di burocrazia.

Quando avremo visto, seguito, controllato il funzionamento pratico ed effettivo delle corporazioni, giungeremo alla terza fase: cioè a quella che si chiama la riforma costituzionale. Sol-

tanto in questa terza fase sarà deciso il destino della Camera dei deputati.

Come vedete da tutto quello che vi ho detto prima, da queste brevi dichiarazioni, noi procediamo con grande calma. Non precipitiamo affatto i tempi. Siamo sicuri di noi stessi perchè, come Rivoluzione fascista, l'intero secolo sta innanzi a noi.

*(Tutta l'Assemblea, in piedi, applaude calorosamente il Capo del Governo. Si grida: Viva il Duce! La manifestazione si prolunga e si rinnova tre volte. All'entusiastica dimostrazione si uniscono anche le tribune).*

**PRESIDENTE.** Essendo esaurita la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le Corporazioni, previste dalla dichiarazione VI della Carta del Lavoro, dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono istituite con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le Corporazioni, sentito il Comitato Corporativo Centrale.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le Corporazioni sono presiedute da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, nominati con decreto del Capo del Governo.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il decreto istitutivo della Corporazione determina di quanti membri debba esserne formato il Consiglio, e quanti di essi debbano essere designati da ciascuna delle associazioni collegate.

Le designazioni devono essere approvate con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le Corporazioni.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nelle Corporazioni, in cui sono rappresentate categorie di diversi rami dell'attività economica, possono essere istituite speciali sezioni, le cui deliberazioni devono essere approvate dalla Corporazione.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il Capo del Governo, per questioni concernenti rami diversi di attività economica, può ordinare che siano convocate insieme due o più Corporazioni.

Le Corporazioni unite hanno, rispetto alle dette questioni, gli stessi poteri che dagli articoli che seguono sono attribuiti alle singole Corporazioni.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il Capo del Governo, con suo decreto, su proposta del Ministro per le Corporazioni, sentito il Comitato Corporativo Centrale, può costituire Comitati corporativi per la disciplina dell'attività economica riferentesi a determinati prodotti, chiamando a farne parte le rappresentanze delle categorie economiche, delle Amministrazioni statali interessate e del Partito Nazionale Fascista.

Le deliberazioni dei suddetti Comitati corporativi sono sottoposte all'approvazione delle Corporazioni competenti e dell'Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

(Approvato).

#### Art. 7.

Le associazioni collegate da una Corporazione diventano autonome nel campo sindacale, ma continuano ad aderire alle rispettive Confederazioni, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le Corporazioni.

(Approvato).

## Art. 8.

Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e al Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, la Corporazione elabora le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione.

La Corporazione esercita detta funzione in seguito a proposta dei Ministri competenti o su richiesta di una delle associazioni collegate, con l'assenso del Capo del Governo.

(Approvato).

## Art. 9.

Gli accordi stipulati, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, da associazioni sindacali che siano collegate da una Corporazione, devono, prima della approvazione di cui all'art. 11 della presente legge, essere sottoposti al parere della Corporazione.

(Approvato).

## Art. 10.

La Corporazione, nel ramo di sua competenza, ha facoltà di stabilire, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 8, le tariffe per le prestazioni ed i servizi economici, e quelle dei prezzi dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

(Approvato).

## Art. 11.

Le norme, gli accordi e le tariffe, di cui agli articoli precedenti, sono soggetti alla approvazione della Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e diventano obbligatori quando siano pubblicati con decreto del Capo del Governo, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di dette norme, accordi e tariffe, da parte dei singoli, si osservano le disposizioni legislative relative ai contratti collettivi di lavoro.

(Approvato).

## Art. 12.

La Corporazione dà parere su tutte le questioni che comunque interessino il ramo di attività economica per cui è costituita, ogni qualvolta ne sia richiesta dalle pubbliche Amministrazioni competenti.

Il Capo del Governo può, con suo decreto, stabilire che, per determinate materie, le pubbliche Amministrazioni debbano richiedere il parere delle Corporazioni competenti.

Con il decreto istitutivo della Corporazione o con successivo decreto, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, il Capo del Governo può sopprimere le commissioni consultive esistenti per il ramo di attività economica per cui la Corporazione è costituita, qualunque sia la natura del provvedimento istitutivo di dette commissioni.

(Approvato).

## Art. 13.

Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavoro è esperito dalla Corporazione per mezzo di un collegio di conciliazione, composto di membri della Corporazione stessa, scelti di volta in volta dal Presidente, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto delle singole controversie.

(Approvato).

## Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare norme per coordinare la presente legge con le leggi 3 aprile 1926, n. 563, 20 marzo 1930, n. 206, 16 giugno 1932, n. 834, 12 gennaio 1933, n. 141, e con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

## Art. 15.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, sarà modificata la compo-

sizione degli organi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1902).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1902.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

(Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categoria).

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale serico, di cui al Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2265, è stabilito, per l'esercizio 1934-1935, in lire 1,250,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro » (N. 1886).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1886.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro nell'industria;

b) a coordinare le norme stesse con le altre leggi dello Stato;

c) a raccogliere in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, tutte le disposizioni che regolano la materia.

(Approvato).

#### Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica » (N. 1887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

La denominazione dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica istituito con la legge 3 gennaio 1929, n. 17, è modificata nella seguente: « Ente nazionale fascista della mutualità scolastica ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina del commercio ambulante » (N. 1893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disciplina del commercio ambulante ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1893.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È considerato venditore ambulante agli effetti della presente legge colui il quale venda a domicilio dei compratori ovvero su aree pubbliche, purchè la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili, fissati stabilmente al suolo.

(Approvato).

Art. 2.

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla concessione di una licenza rilasciata, su domanda dell'interessato, dal podestà su conforme parere di una Commissione comunale presieduta dal podestà stesso o da un suo delegato, e composta di due rappresentanti della Federazione provinciale del commercio e di due rappresentanti dell'Unione dei Sindacati fascisti del commercio.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va inoltre subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime, in applicazione dell'articolo 166 del Codice per la marina mercantile e dell'articolo 33 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(Approvato).

Art. 3.

La licenza rilasciata è soggetta a fine di ogni anno al visto da parte del podestà, che si pronuncia su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 2, e dà facoltà al titolare di esercitare il commercio nell'ambito della provincia di origine, e, su richiesta dell'interessato, anche in altre cinque provincie confinanti, che devono essere indicate nella licenza.

Nel caso in cui le provincie confinanti siano in numero inferiore a cinque, il venditore può designare in quali altre provincie limitrofe, e sino alla concorrenza del numero massimo consentito, intende esercitare la vendita ambulante.

(Approvato).

Art. 4.

I podestà dei comuni comunicano al principio di ciascun mese al competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa l'elenco nominativo delle licenze di vendita ambulante rilasciate nel mese precedente, indicando anche le provincie per le quali ciascuna licenza è valida.

Il Consiglio dell'economia è tenuto a sua volta a comunicare agli altri Consigli l'elenco

nominativo di quelle licenze che autorizzano il venditore ambulante ad esercitare la sua attività nel loro territorio.

I Consigli provinciali dell'economia, nel mese di novembre di ciascun anno, comunicano alle Commissioni comunali le direttive generali — da deliberarsi in seduta plenaria dei Consigli stessi — da seguirsi nel rilascio delle licenze di vendita ambulante per l'anno successivo in rapporto alle caratteristiche economiche della provincia, alla densità della popolazione e alle reali esigenze della produzione, del commercio e del consumo.

(Approvato).

#### Art. 5.

I provvedimenti comunali riguardanti l'istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati ambulanti debbono essere emanati sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2.

A modifica dell'articolo 12 della legge 7 luglio 1907, n. 489 e della legge 16 giugno 1932, n. 973 le disposizioni concernenti gli orari di vendita e l'esercizio domenicale dei venditori ambulanti sono emanate con decreto del prefetto della provincia su proposta delle Commissioni di cui al precedente comma, udito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Le deliberazioni podestarili concernenti le tasse di posteggio, l'appalto della riscossione di tali tasse ed ogni altro provvedimento sono adottate previo parere della Commissione di cui all'articolo 2.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.

La licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado.

(Approvato).

#### Art. 7.

I comuni non possono concedere il posteggio a chi non è provvisto della licenza e comunque non possono concedere più di un posteggio per ogni licenza.

Il posteggio comunale non è cedibile a titolo gratuito od oneroso nè temporaneamente nè permanentemente.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento di un deposito cauzionale, di lire 100 fino al reddito annuo di ricchezza mobile di lire 4.999, da effettuarsi con deposito su libretto postale di risparmio.

Per i redditi di ricchezza mobile da lire 5.000 ed oltre, si applicano le norme vigenti per le cauzioni di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2774.

È ammesso l'esonero dal versamento per coloro che possiedono il certificato di povertà rilasciato dal comune o che a giudizio della Commissione comunale non siano in grado di versare il deposito cauzionale.

(Approvato).

#### Art. 9.

Gli agricoltori e gli artigiani, che vendono al minuto direttamente i loro prodotti a domicilio del compratore o sui mercati, sono tenuti a munirsi della licenza di cui all'articolo 2.

Sono però esonerati dal versamento della cauzione di cui all'articolo 8 e la licenza non può essere negata dalle Commissioni comunali quando risulti provata la loro qualità di produttori diretti.

(Approvato).

#### Art. 10.

Compatibilmente con le aree destinate alle fiere e mercati e con le esigenze sanitarie e di polizia annonaria, il comune non può vietare l'afflusso di venditori ambulanti muniti di licenza valevole per la provincia a cui il comune appartiene.

(Approvato).

## Art. 11.

Il venditore ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in altre provincie non indicate nella licenza dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione, da iscriversi nella licenza medesima da parte del presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa competente per territorio. Tale autorizzazione non soggetta a tassa potrà avere la durata non inferiore a un mese e non superiore a 6 in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti e al numero delle altre autorizzazioni concesse.

La domanda per ottenere l'autorizzazione può essere inoltrata al Consiglio dell'economia interessato per il tramite dell'Associazione sindacale competente.

(Approvato).

## Art. 12.

L'obbligo dell'autorizzazione rimane sospeso per la durata di 15 giorni oltre quelli di fiera, in occasione di fiere regionali, per i venditori ambulanti della regione o delle regioni limitrofe. In occasione di fiere nazionali l'obbligo medesimo è sospeso per eguale periodo di tempo per tutti i venditori ambulanti.

(Approvato).

## Art. 13.

In deroga all'articolo 28 della legge 18 aprile 1926, n. 731, i venditori ambulanti sono tenuti ad iscriversi al solo Consiglio provinciale dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza.

(Approvato).

## Art. 14.

Al venditore ambulante che contravviene alle disposizioni contenute nella presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, può essere temporaneamente ritirata la licenza di esercizio, e, in caso di recidiva, revocata.

La revoca della licenza importa la perdita della cauzione.

Il ritiro temporaneo o la revoca sono disposti dal podestà, che ha rilasciata la licenza sentita la Commissione comunale di cui all'articolo 2.

(Approvato).

## Art. 15.

Contro il provvedimento di diniego, di ritiro temporaneo o di revoca della licenza di esercizio l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, al prefetto quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, che decide inappellabilmente, sentito il parere della sezione commerciale del Consiglio stesso.

(Approvato).

## Art. 16.

Coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già abilitati all'esercizio del commercio ambulante, sono autorizzati a continuare la loro attività sino alla apposizione sulla licenza del visto di cui all'articolo 3.

(Approvato).

## Art. 17.

Le modalità inerenti alla prestazione della cauzione saranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle finanze di concerto con quello delle corporazioni.

(Approvato).

## Art. 18.

Le disposizioni della presente legge, relative al rilascio della licenza ed alla prestazione della cauzione, sostituiscono per i commercianti ambulanti quelle contenute nel Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

(Approvato).

## Art. 19.

Con decreto reale su proposta del ministro per le corporazioni di concerto con i ministri

dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e della grazia e giustizia saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 20.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: «Disciplina dei titoli dei metalli preziosi» (N. 1894).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Disciplina dei titoli dei metalli preziosi».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1894.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che ri-  
leggo:

## DISCIPLINA DEI METALLI PREZIOSI

### CAPITOLO I.

#### *Dei titoli e delle tolleranze.*

#### Art. 1.

Tutti i lavori di platino, di oro e di argento destinati ad essere posti in commercio debbono essere al titolo legale e portare impresso il marchio prescritto dalla legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il titolo o proporzione del metallo prezioso contenuto nell'oggetto si esprime in millesimi, esclusa ogni indicazione di carati.

I titoli legali da garantirsi a completa fusione sono i seguenti:

per il platino: 950 millesimi;

per l'oro di qualsiasi colore: 750 millesimi, 585 millesimi, 500 millesimi, 333 millesimi;

per l'argento: 925 millesimi e 800 millesimi.

È tuttavia ammesso, per i lavori di oro e di argento, qualsiasi altro titolo superiore rispettivamente a 750 millesimi e 925 millesimi.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

(Approvato).

#### Art. 3.

È accordata sui titoli delle materie prime garantite dai venditori una tolleranza di saggio di 5 millesimi per il platino, di 2 millesimi per l'oro e di 3 millesimi per l'argento.

Detta tolleranza non è ammessa nelle vendite di materie preziose di qualunque specie alla Regia Zecca ed alla Banca d'Italia.

(Approvato).

#### Art. 4.

Sono accordate le seguenti tolleranze in meno sui titoli legali autorizzati dal precedente articolo 3 per i lavori di oro, argento e platino:

a) nei lavori di platino massiccio di pura lastra, 5 millesimi, nei lavori d'oro massiccio e di pura lastra 3 millesimi, nei lavori di argento massiccio e di pura lastra 5 millesimi.

b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di oro a saldatura semplice 10 millesimi; nei lavori di argento a saldatura semplice, 10 millesimi;

c) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino 25 millesimi

di oro 20 »

di argento 20 »

Il metallo costitutivo, saldatura esclusa, nei lavori di cui alla lettera b) e c) non deve essere di titolo inferiore a quello tollerato per i lavori di cui alla lettera a).

(Approvato).

## CAPITOLO II.

*Del marchio di identificazione.*

## Art. 5.

Le materie prime di platino, di oro e di argento, devono portare impresso il marchio del fornitore legalmente depositato e il titolo in millesimi, e, a richiesta dell'interessato, anche il marchio dell'ufficio del saggio dei metalli preziosi.

(Approvato).

## Art. 6.

Qualsiasi oggetto contenente platino, oro e argento non può essere posto in vendita al pubblico se non porti impresso in modo visibile il marchio del produttore applicato, nella parte inamovibile, col punzone consegnato dall'ufficio del saggio all'interessato e seguito dall'indicazione di uno dei titoli in millesimi indicati all'articolo 2 per l'oro e l'argento, e delle lettere P.T. per il platino.

Il marchio del produttore è composto della sigla speciale per ciascuna provincia, assegnata dal competente ufficio del saggio dei metalli preziosi a tutte le fabbriche esistenti in tutta la sua giurisdizione provinciale, e del numero progressivo assegnato dall'ufficio stesso a ciascuna fabbrica della provincia. Il numero dovrà risultare incorporato nel disegno costituente la sigla provinciale.

La cifra indicante i millesimi dovrà essere racchiusa in una losanga sugli oggetti d'oro ed in ovale sugli oggetti d'argento.

Per gli oggetti che non consentono una diretta punzonatura questa sarà applicata su piastrina dello stesso metallo unita all'oggetto stesso mediante saldatura (non a stagno).

Gli oggetti di fabbricazione mista con oro o argento o qualsiasi altro metallo, dovranno portare su ciascuno dei metalli di cui sono composti l'indicazione dei titoli corrispondenti.

Solo quando ciò non sia tecnicamente possibile, e sempre che il metallo di peso infe-

riore non sorpassi il tre per cento del peso totale dell'oggetto, i titoli dei diversi metalli saranno tutti impressi sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti composti di parti diverse, fabbricate con uno stesso metallo (come catene e relative forniture) devono risultare di titolo eguale in tutte le loro parti anche in quelle di peso inferiore ad un grammo.

(Approvato).

## Art. 7.

I banchi e gli altri commercianti in metalli preziosi greggi e coloro che intendono fabbricare direttamente in proprie officine o stabilimenti, o assumersi la responsabilità della lavorazione, ovvero importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento, debbono richiedere al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi la registrazione del proprio marchio di identificazione. A tale scopo l'interessato dovrà presentare la relativa domanda, corredata dalle indicazioni previste nel Regolamento, nonchè della bolletta della tassa di cui all'articolo 20.

L'ufficio del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data della richiesta, assegna alla ditta richiedente il suo numero caratteristico, fa eseguire presso la Regia Zecca il punzone del marchio provinciale e del numero caratteristico che consegna all'interessato, dietro rimborso delle spese.

(Approvato).

## Art. 8.

Gli oggetti importati dall'estero possono essere posti in vendita nel Regno purchè il titolo del metallo prezioso in essi contenuto risponda o sia superiore a uno di quelli ammessi nel Regno per il metallo stesso e ciò risulti dal marchio interno assegnato e depositato nelle forme di cui all'articolo 7 impresso su ciascuno oggetto per cura dell'importatore e che indichi il titolo ammesso a norma dell'articolo 2, corrispondente o immediatamente inferiore a quello reale

(Approvato).

## Art. 9.

Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo:

- a) i lavori in metalli preziosi per odontoiatria;
- b) gli oggetti autentici di antichità;
- c) gli oggetti o strumenti per usi industriali;
- d) gli strumenti e apparecchi di fisica e chimica;
- e) gli oggetti preziosi di peso inferiore a un grammo;
- f) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fine o di coltura applicate superi di almeno 10 volte il valore del metallo;
- g) le medaglie fabbricate dalla Regia Zecca.

Gli oggetti usati, non aventi pregio di antichità, potranno essere posti in vendita al pubblico solo se contengono oro, o argento e platino a titolo non inferiore a quello minimo ammesso per ciascun metallo e siano muniti dal fabbricante o commerciante che li mette in vendita, di un marchio speciale assegnato e depositato nelle forme di cui all'articolo 7.

Il marchio dovrà essere seguito dall'indicazione del titolo reale quando questo corrisponde a uno di quelli ammessi per il rispettivo metallo oppure del titolo ammesso immediatamente inferiore quando il titolo reale non risulti corrispondente a uno di quelli ammessi.

(Approvato).

## Art. 10.

Gli oggetti destinati all'esportazione non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente legge, ma non possono essere posti in vendita al pubblico per nessun titolo, se non siano in precedenza messi in regola con la presente legge.

I negozianti, i commissionari o commercianti all'ingrosso, solo se muniti di apposita licenza per l'esportazione, da chiedere, secondo le modalità da stabilirsi nel Regolamento, ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, potranno acquistare presso i fabbricanti oggetti dichiarati per l'esportazione, ma

saranno tenuti, prima di prenderne consegna, a fare una dichiarazione descrittiva di tali oggetti all'ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

(Approvato).

## CAPITOLO III.

*Degli oggetti dorati, placcati, rinforzati ed argentati.*

## Art. 11.

È fatto divieto d'imprimere il titolo in millesimi e in Karati sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati e rinforzati con metalli preziosi, oppure sugli oggetti d'oro, di argento e di platino nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse quale mastice, piombo, ecc.

(Approvato).

## CAPITOLO IV.

*Della responsabilità.*

## Art. 12.

Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato salvo l'azione di rivalsa.

(Approvato).

## Art. 13.

La vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi fra produttori e commercianti deve essere in ogni caso accompagnata da regolare fattura rilasciata dal venditore nella quale sarà indicato l'oggetto, la qualità del metallo predominante, il marchio del produttore, il titolo in millesimi e quanto altro occorre ad identificare l'oggetto stesso.

Per gli oggetti preziosi che a tenore dell'articolo 9 comma e) sono esenti dall'applicazione del marchio, il titolo ed il marchio del produttore dovranno essere indicati in fattura,

(Approvato).

## CAPITOLO V.

*Della vigilanza.*

## Art. 14.

Per assicurarsi dell'osservanza delle norme di questa legge gli ispettori metrici e del saggio hanno facoltà di accedere nei locali adibiti alla produzione o al commercio di oggetti contenenti metalli preziosi, di verificare le merci ivi giacenti o in lavorazione, e di controllare mediante la pietra di paragone e con quegli altri mezzi che non deteriorino l'oggetto e che mirino a stabilire il titolo, l'applicazione dei marchi in conformità della legge.

Detti ispettori hanno altresì facoltà di verificare il punzone per accertare, prendendone se del caso le impronte, che si tratta di quelli consegnati ai produttori dall'ufficio del saggio e che possono ancora essere convenientemente adoperati.

In caso di dubbio sui titoli o di sospetta frode, i suddetti ispettori dovranno redigere regolare verbale, e in loro presenza il produttore o commerciante proprietario dell'oggetto, dovrà chiudere l'oggetto stesso in plico sigillato e inviarlo immediatamente al competente ufficio di analisi.

Se l'oggetto sarà trovato rispondente alle disposizioni della presente legge, verrà rispedito dall'ufficio di analisi al proprietario.

In caso contrario l'oggetto verrà trasmesso alla autorità giudiziaria a norma dell'articolo 16.

In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a sottoporre l'oggetto al saggio dell'ufficio di analisi, si procederà al prelevamento di ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.

(Approvato).

## Art. 15.

I saggi occorrenti ai fini della presente legge saranno eseguiti con i metodi ufficiali pre-

scritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione da tassa di bollo.

(Approvato).

## Art. 16.

Quando al saggio dell'oggetto risulti che il titolo dichiarato non risponde al titolo effettivo, il capo dell'ufficio del saggio presenterà relazione circostanziata alla autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di cui all'articolo 14 ed il certificato del saggio con l'ammontare della relativa spesa che dalla sentenza di condanna sarà posta a carico del contravventore.

(Approvato).

## Art. 17.

Qualora agli effetti giudiziari il giudice ritenga necessario disporre la revisione dell'analisi di cui all'articolo 14 ne incarica l'ufficio centrale dei metalli preziosi.

(Approvato).

## Art. 18.

Le organizzazioni sindacali dell'industria e del commercio, ogni qualvolta abbiano sospetti che i prodotti di cui alla presente legge siano stati fabbricati o messi in vendita in contravvenzione alle norme contenute nella legge stessa, potranno richiedere alle autorità competenti il prelievo di tali prodotti e dei campioni relativi.

(Approvato).

## CAPITOLO VI.

*Delle sanzioni.*

## Art. 19.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti, qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme di questa legge si applicano le sanzioni seguenti:

a) chiunque produce o pone in commercio oggetti d'oro, argento, platino senza i marchi e le dichiarazioni in fattura, previsti dalla presente legge, ovvero con marchi non corrispondenti al punzone registrato presso l'ufficio provinciale del saggio dei metalli preziosi è punito con la ammenda da lire 200 a lire 5.000;

b) chiunque produce o pone in commercio oggetti di metalli preziosi di titolo inferiore a quello impresso sull'oggetto stesso o dichiarato in fattura, o di titolo diverso da quelli ammessi dalla presente legge per i vari metalli preziosi, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

(Approvato).

## CAPITOLO VII.

### Disposizioni generali.

#### Art. 20.

Tutti coloro che sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 7 dovranno presentare al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, la domanda della concessione del marchio, accompagnata da una quietanza di versamento di concessione governativa fissata in lire 200.

Detta tassa verrà ridotta a lire 75 per quelle ditte che non siano state iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle lire 8.000.

La concessione è soggetta a una rinnovazione annuale dietro pagamento di una tassa di lire 150 riducibile a lire 50 per quelle ditte che non siano state iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle lire 8.000.

(Approvato).

#### Art. 21.

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno oggetto fabbricato con metalli preziosi dovrà uscire dalle officine o dalle fabbriche senza il relativo marchio di produzione ed il titolo in millesimi. Le rimanenze che — trascorso l'anno — si troveranno presso i fabbricanti potranno

uscire dalle officine o dalle fabbriche purchè munite di un marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento.

(Approvato).

#### Art. 22.

Le rimanenze che all'entrata in vigore della legge si trovino presso i commercianti, potranno essere vendute al pubblico liberamente per la durata di un triennio. Successivamente la vendita potrà aver luogo purchè i singoli oggetti prima dello scadere del triennio siano muniti di marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento.

(Approvato).

#### Art. 23.

Il Ministero delle corporazioni provvederà alla istituzione presso gli uffici governativi li controllo facoltativo dei metalli preziosi di cui alla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie II), di un servizio di verifica dei marchi di identificazione del produttore di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 22 e di quelli degli Stati esteri di cui all'articolo 8 della presente legge.

Detti uffici, se richiesti, applicheranno al lato dei suddetti marchi che alla verifica risultassero autentici un loro marchio speciale che servirà a provare l'eseguito controllo.

(Approvato).

#### Art. 24.

Per provvedere alle spese necessarie per la applicazione della presente legge il ministro delle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto l'aumento della tassa da lire 30 a lire 100 e da lire 12 a lire 45 rispettivamente per il rilascio e la rinnovazione annuale della patente per i fabbricanti e i commercianti di oggetti preziosi, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670.

Lo stesso Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 25.

Con provvedimento da emanarsi in base alla legge 31 gennaio 1926, n. 100 saranno stabilite le norme per il nuovo ordinamento dell'ufficio centrale e degli uffici provinciali metrici e del saggio nonchè gli organici di detti uffici e la procedura per l'assunzione del personale occorrente.

(Approvato).

## Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 27.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 25.

(Approvato).

## Art. 28.

Ogni altra disposizione diversa e contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisti del titolo di studio » (N. 1848).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisti del titolo di studio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1848.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È consentito l'avanzamento, limitatamente al grado immediatamente superiore a quello attualmente rivestito, ai centurioni e ai capi manipolo della Milizia nazionale forestale, ammessi nella Milizia medesima fino a tutto il 1° gennaio 1927, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino sprovvisti del titolo di studio richiesto dall'articolo 5 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141.

(Approvato).

## Art. 2.

L'avanzamento di cui al precedente articolo 1°, sarà conferito in seguito a motivata proposta del Comando della Milizia nazionale forestale, previo parere del Consiglio di amministrazione della Milizia stessa, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, a quegli ufficiali che si siano segnalati in modo veramente distinto, per capacità nel disimpegno del servizio d'istituto, per condotta e per cultura generale e militare.

Le promozioni di cui sopra saranno effettuate a turno normale di anzianità e non potranno, in alcun modo, superare l'aliquota di un terzo del numero totale, separatamente per ciascun grado, degli attuali centurioni e capi manipolo sprovvisti del titolo di studio professionale.

(Approvato).

## Art. 3.

Per le promozioni da conferire ai centurioni e ai capi manipolo in base alla presente legge, si osserveranno le norme contenute nel Regolamento emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, ad eccezione dell'esclusione definitiva dall'avanzamento per i centurioni che non saranno scrutinati.

I centurioni e i capi manipolo dichiarati idonei all'avanzamento acquisteranno il diritto alla promozione dal giorno successivo a quello in cui si sarà verificata la vacanza utile spettante all'avanzamento ad anzianità.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «**Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi**» (N. 1872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «**Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi**».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1872.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Può essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualità del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purchè risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.

La decorrenza del soccorso e le modalità di corresponsione sono determinate dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il soccorso di cui all'articolo 1 può essere concesso anche ai congiunti:

a) dei militari della Regia guardia di finanza;

b) degli appartenenti alla M. V. S. N. e alle singole sue specialità (indipendentemente dai loro obblighi militari);

c) dei militari appartenenti alle Legioni libiche, unicamente però se abbiano compiuta la ferma volontaria assunta;

d) degli appartenenti alla C. R. I. e al S. M. O. M., aventi obblighi di servizio militare.

Il soccorso però può essere concesso solo quando il richiamo, per mobilitazione o per eventualità del tempo di pace, sia ordinato per lo stesso scopo e con lo stesso provvedimento col quale sono richiamati alle armi reparti delle Forze armate, o, se con provvedimento successivo, previo concerto col ministro militare competente.

(Approvato).

#### Art. 3.

I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) i figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti — o nelle condizioni di cui all'articolo 193 Codice civile — adottivi) e figliastri, purchè minori degli anni 14 od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

c) i genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto) padrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo ed ava, purchè vedova, che abbiano compiuto i 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nepoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

(Approvato).

## Art. 4.

In tempo di pace il soccorso giornaliero è stabilito nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Negli altri comuni
a) Per la moglie . . . . .	0,85	0,75
b) Per ogni figlio o figliastro	0,45	0,40
c) Per un solo genitore . .	0,85	0,75
d) Per ambedue i genitori .	1,40	1,30
e) Per un fratello o per una sorella . . . . .	0,85	0,75
f) Per ogni altro fratello o per ogni altra sorella .	0,45	0,40
g) Per l'avo . . . . .	0,85	0,75
h) Per l'ava . . . . .	0,85	0,75

(Approvato).

## Art. 5.

In tempo di mobilitazione la misura del soccorso giornaliero è stabilita al momento della mobilitazione stessa con decreto dei ministri competenti, di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

## Art. 6.

Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 4, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Gli avi e le ave non possono godere del soccorso stesso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dello stesso articolo 4.

(Approvato).

## Art. 7.

Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri indicati nella lettera b) dell'articolo 3.

Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata, al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di

lire 0,85 nei comuni capoluoghi di provincia, o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e di lire 0,75 negli altri comuni.

(Approvato).

## Art. 8.

Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.

Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile.

(Approvato).

## Art. 9.

Il soccorso giornaliero non deve corrispondersi ai congiunti dei militari sottoposti a procedimento penale o condannati per il periodo di tempo in cui i militari stessi non prestano servizio, perchè latitanti o detenuti.

Ove intervenga assoluzione, i congiunti riacquistano titolo al soccorso con diritto alle quote arretrate.

In caso di denuncia per il reato di diserzione, il soccorso giornaliero cessa dalla data della dichiarazione di diserzione.

Il soccorso cessa anche per il tempo in cui il militare si trovi per punizione in una compagnia di disciplina.

(Approvato).

## Art. 10.

La concessione dei soccorsi è deliberata da una commissione comunale così composta:

Podestà del comune, presidente;

Comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

Presidente della locale congregazione di carità;

Segretario politico del Fascio;

Membri.

Le funzioni di segretario della Commissione debbono essere affidate ad un impiegato del comune, designato dal podestà.

Il presidente ed i membri della Commissione hanno facoltà di farsi sostituire da propri delegati.

Alle sedute della Commissione interviene altresì, con solo voto consultivo, il medico con-

dotto municipale quando si debba stabilire, se qualche membro della famiglia del militare sia inabile al lavoro.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

(Approvato).

#### Art. 11.

Nei comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti il podestà può costituire più Commissioni, fissandone la competenza per territorio. Tali Commissioni sono formate di rappresentanti appositamente delegati dalle persone indicate nell'articolo 10. Contro la deliberazione di dette Commissioni è ammesso soltanto il ricorso di cui all'articolo 12.

(Approvato).

#### Art. 12.

Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è così costituita:

Prefetto o un suo delegato, presidente;

Comandante locale del presidio od un suo delegato;

Intendente di finanza od un suo delegato;

Preside della provincia od un suo delegato;

Segretario federale del Partito nazionale fascista od un suo delegato;

Membri.

Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo fra i funzionari della prefettura o dell'intendenza di finanza.

Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credano, le parti interessate.

(Approvato).

#### Art. 13.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello può essere prodotto anche dall'ufficio distrettuale delle imposte senza limite di tempo.

(Approvato).

#### Art. 14.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della Commissione comunale.

(Approvato).

#### Art. 15.

È in facoltà delle Commissioni provinciali di appello di revocare, anche d'ufficio, le indebite concessioni del soccorso giornaliero.

(Approvato).

#### Art. 16.

Le funzioni dei componenti delle Commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite. Solo nel caso che i componenti della Commissione provinciale debbano recarsi fuori della propria residenza, spetta ad essi il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di lire 30 o di lire 50 se con pernottamento.

Ai componenti che siano funzionari dello Stato spettano le ordinarie indennità di missione.

(Approvato).

#### Art. 17.

I Ministri delle Forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facoltà di modificare, revocare ed annullare qualsiasi decisione emessa dalle Commissioni comunali o provinciali di appello che risulti in opposizione alle norme della legge o del regolamento.

Prima di modificare, revocare od annullare le decisioni emesse dalle Commissioni comunali o provinciali, i Ministri delle Forze armate sentiranno rispettivamente le Commissioni stesse.

(Approvato).

## Art. 18.

Oltre ai congiunti, il soccorso, nei casi indicati negli articoli precedenti, spetta al soldato, al caporale, al caporal maggiore (o gradi assimilati delle altre Forze armate), appartenenti ad unità mobilitate, durante le licenze di qualsiasi genere, escluse quelle di convalescenza, nella misura che sarà stabilita per la moglie, a senso dell'articolo 5.

Il soccorso di cui al presente articolo è corrisposto al militare anche quando questi, pur non avendo famiglia ma trovandosi nelle altre condizioni previste dal primo comma, risulti essere egli stesso in istato di indigenza: il pagamento del soccorso viene, in questo caso, anticipato dal Comando del Corpo all'atto dell'invio in licenza e per tutta la durata di questa.

(Approvato).

## Art. 19.

Il pagamento dei soccorsi di cui alla presente legge è effettuato dagli uffici postali, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (2° comma).

I soccorsi non riscossi entro il termine di un anno sono prescritti.

(Approvato).

## Art. 20.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese in caso di mobilitazione saranno pagate, per quanto concerne i militari del Regio esercito e della Regia aeronautica, coi fondi del bilancio del Ministero della guerra e, per quanto concerne i militari del C. R. E. M., coi fondi del bilancio del Ministero della marina, tranne quelle per i soccorsi di cui al 2° comma dell'articolo 22, le quali graveranno sul bilancio degli affari esteri.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese per il tempo di mobilitazione nei casi di cui all'articolo 2 della presente legge saranno pagate, per i provenienti dal Regio esercito e dalla Regia aeronautica, nonchè per coloro che non siano ancora stati arruolati, coi fondi del bilancio del Ministero

della guerra e per i provenienti dalla Regia marina coi fondi del bilancio del Ministero della marina.

Prima della chiusura di ogni esercizio finanziario la spesa anticipata dai Ministeri della guerra e della marina sui propri bilanci, a senso dei due commi precedenti, sarà ripartita fra le varie amministrazioni da cui dipendono le forze richiamate alle armi, in proporzione del numero dei richiamati.

(Approvato).

## Art. 21.

Le modalità di somministrazione dei fondi, nonchè quelle di pagamento, di riscontro o di imputazione saranno determinate con regolamento.

Il regolamento provvederà anche a stabilire le norme per il pagamento, a mezzo delle autorità militari, dei soccorsi ai militari di cui all'articolo 18.

(Approvato).

## Art. 22.

Per le famiglie dei militari rimpatriati, perchè chiamati alle armi in caso di mobilitazione, il soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in Patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'articolo 1.

Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della guerra, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, nella misura sottoindicata, da corrispondersi però in valuta locale, secondo il cambio all'atto della mobilitazione e mantenendo poi invariato l'ammontare, salvo successive disposizioni in contrario del Regio Governo.

	Nelle località con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Nelle altre località
a) Per la moglie . . . . .	3,40	3 —
b) Per ogni figlio o figliastro	1,80	1,60
c) Per il primo dei figli o figliastri nelle condi-		

zioni di cui al 2° comma dell'articolo 7 . . . . .	3,40	3 —
d) Per un solo genitore . . . . .	3,40	3 —
e) Per ambedue i genitori . . . . .	5,60	5,20
f) Per un fratello o per una sorella . . . . .	3,40	3 —
g) Per ogni altro fratello o per ogni altra sorella . . . . .	1,80	1,60
h) Per l'avo . . . . .	3,40	3 —
i) Per l'ava . . . . .	3,40	3 —

(Approvato).

## Art. 23.

Tutte le spese inerenti ai servizi contemplati nella presente legge, nonché il maggiore onere derivante all'Amministrazione postale per la effettuazione del pagamento dei soccorsi, sono, in tempo di guerra, a carico delle Amministrazioni militari interessate, nei modi e nei limiti che saranno determinati dalle Amministrazioni stesse, di concerto con la finanza.

Tutte le spese inerenti ai soccorsi di cui al 2° comma dell'articolo 22 saranno a carico del Ministero degli affari esteri.

Qualora il richiamo in tempo di pace abbia durata superiore a 45 giorni, le spese di cui al 1° comma potranno, di concerto colla finanza, essere poste a carico delle Amministrazioni militari interessate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modifica di norme in materia di pensioni di guerra » (Numero 1883).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifica di norme in materia di pensioni di guerra ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1883.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Agli effetti della concessione della pensione alle vedove e agli orfani, ai sensi degli articoli 24, ultimo comma, 29 e 35 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e 8 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, si considera utile il matrimonio contratto fino al 31 dicembre 1940, purchè sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati nel diritto a pensione di guerra ai figli legittimi.

(Approvato).

## Art. 2.

L'articolo 74 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 è abrogato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli » (N. 1888).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte del titolare delle patenti di guida di autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario:**

## Articolo unico.

Agli Uffici incaricati della esazione della tassa di concessione governativa per la vidimazione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, prevista nell'ultimo capoverso dell'articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche, dovrà essere esibita dai richiedenti una dichiarazione sottoscritta dal titolare della patente di guida, contenente i dati relativi alla individuazione del titolare della

patente, al grado di questa, alla attività automobilistica, effettivamente esercitata, nonché alla posizione del titolare medesimo nei riguardi del servizio militare prestato. Le dichiarazioni anzidette saranno trasmesse al Ministero della guerra.

In caso di dichiarazione inesatta o reticente, il dichiarante sarà punito con la pena dell'ammenda fino a lire 500.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra di concerto con il Ministro delle finanze, saranno emanate le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese » (N. 1889).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1889.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

La Discoteca di Stato, oltre ai fini previsti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 81, ha per iscopo di raccogliere ed ordinare sistematicamente, registrandolo in matrici, in dischi e con qualsiasi altro mezzo meccanico, tutto quanto nel campo dei suoni

interessi la cultura scientifica, artistica e letteraria, ed in modo particolare:

a) i canti e i dialetti di tutte le regioni e le colonie d'Italia;

b) le interpretazioni « definitive » delle opere principali dei maggiori compositori e poeti viventi;

c) ciò che possa interessare gli studi di glottologia, di zoologia, di fisiologia, di storia, ecc.

La Discoteca provvede, inoltre, a fornirsi delle pubblicazioni fonografiche, che giovino al conseguimento dei suoi fini e collabora con gli istituti similari ed affini degli altri Stati al progresso della cultura a mezzo della fonografia in tutti i suoi sviluppi e le sue applicazioni.

(Approvato).

#### Art. 2.

Tutte le Case editrici fonografiche, italiane o rappresentate in Italia, dovranno inviare alla Discoteca di Stato, in duplice esemplare, copia di tutte le loro pubblicazioni discografiche (corredate delle relative pubblicazioni tipografiche) e cedere a prezzo di costo quelle matrici seconde (matri) prodotte in Italia che la Discoteca ritenesse opportuno acquistare per i suoi fini, restando integro ed esclusivo ogni e qualunque diritto di sfruttamento commerciale alla Casa fonografica editrice.

L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente è punita con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila, fermo rimanendo l'obbligo delle predette Case fonografiche di adempiere a quanto è loro prescritto dalla presente legge. In caso di recidiva può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio per un tempo non superiore ad un mese.

(Approvato).

#### Art. 3.

La Discoteca di Stato è autorizzata a concedere in uso le matrici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della presente legge alla Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di

Guerra per trarne dischi da diffondere mediante vendita. I relativi utili, salvo la percentuale di cui all'articolo seguente, verranno devoluti ai servizi assistenziali dell'Associazione stessa.

Da tale concessione è escluso l'uso delle matrici di cui all'articolo 2.

Tutte le spese comunque dipendenti dall'uso delle matrici da parte dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra sono a carico dell'Associazione medesima.

La concessione suindicata è disposta con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nell'atto di concessione sarà stabilita una percentuale sugli utili da versarsi all'Erario.

In corrispondenza delle somme introitate a tale titolo il Ministero delle finanze provvederà ad aumentare lo stanziamento, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223.

(Approvato).

#### Art. 5.

Ove non si faccia luogo alla concessione di cui all'articolo 3, la Discoteca di Stato è autorizzata a provvedere altrimenti alla riproduzione dei dischi da diffondere mediante vendita per i fini culturali da essa perseguiti, ferma restando la destinazione degli eventuali utili secondo le norme degli articoli 3 e 4.

(Approvato).

#### Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'educazione nazionale, nonchè con quelli delle corporazioni e di grazia e giustizia, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione della Discoteca di Stato ed ogni altra norma occorrente per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente soprattassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli » (N. 1852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente soprattassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente soprattassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale » (N. 1853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza

legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del Direttore generale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un "Comitato dell'azoto" » (N. 1866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un "Comitato dell'azoto" ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'Azoto ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari » (N. 1867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti la obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Agnelli, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Badoglio, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocchini, Boccardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonzani, Borsalino, Brezzi, Broccardi, Broglia, Brusati Roberto, Burzagli.

Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Cappa, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colonna, Colosimo, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, Del Carretto, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faggella, Falconi, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari, Foschini, Francica Nava.

Galimberti, Gallenga, Garofalo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Giampietro, Giardini, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Gonzaga, Grandi, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marconi, Marozzi, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliari, Millosevich, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cosilla, Novelli, Nucci, Nuvoloni.

Oviglio.

Padiglione, Pais, Pascale, Passerini Angelo, Pende, Perla, Pestalozza, Petrone, Piccio, Pinto, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Porro Carlo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Romeo, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Sechi, Segrè Satorio, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spiller, Spirito, Strampelli, Suardo, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dott. Paolo, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Vaccari, Venturi, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi.

Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costituzione e funzioni delle Corporazioni (1885):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	256
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1902):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	260
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1886):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	256
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica (1887):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	258
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Disciplina del commercio ambulante (1893):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	257
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1894):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	259
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisi del titolo di studio (1848):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	258
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1872):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	258
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Modifica di norme in materia di pensioni di guerra (1883):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	258
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli (1888):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	259
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la

cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese (1889):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	259
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli (1852):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	256
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale (1853):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	259
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto » (1866);

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	261
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale

nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari (1867):

Senatori votanti . . . . .	266
Favorevoli . . . . .	258
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali (N. 1844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1844.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

I censimenti industriali e commerciali ed i censimenti dell'agricoltura saranno eseguiti in tutto il Regno, ciascuno ad intervalli di dieci anni.

(Approvato).

#### Art. 2.

I censimenti indicati nel precedente articolo saranno effettuati alternativamente, in modo che ciascuno di essi, rispettato l'intervallo decennale, venga ad essere eseguito in uno degli anni del quinquennio che intercorre fra un censimento e l'altro della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, in conformità alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 novembre 1930, numero 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839.

(Approvato).

## Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione dei censimenti industriali, commerciali ed agricoli, alla quale sovrintenderà l'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia.

(Approvato).

## Art. 4.

Con apposito provvedimento saranno di volta in volta stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze i fondi occorrenti per l'esecuzione dei censimenti di cui al precedente articolo 1.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia** » (N. 1845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia** ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

L'articolo 36 dell'Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, approvato con la legge 6 luglio 1933, n. 999, è modificato come appresso:

« Quando il reo sia suddito coloniale, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei codici o di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso** » (N. 1847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso** ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1847.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

I comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, aggregati, rispettivamente, coi Regi decreti 26 gennaio 1928, n. 158, 11 marzo 1928, n. 564 e 9 aprile 1928, n. 874, ai comuni di Colli a Volturno, di Castel San Vincenzo e di Agnone, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti anzidetti.

(Approvato).

## Art. 2.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni ricostituiti con la presente legge e quelli ai quali furono precedentemente aggregati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Com-**

missione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali » (N. 1882).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1882.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2° dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, convertito nella legge 27 febbraio 1927, n. 244, gli Enti e le persone che intendono promuovere un Congresso nazionale o internazionale, debbono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del prefetto della provincia nella quale il Congresso dovrebbe tenersi, almeno tre mesi prima dalla data di svolgimento, regolare domanda in cui siano precisati l'Ente e le persone che desiderano promuovere il Congresso, nonchè lo scopo di esso.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il programma, in cui siano indicate le modalità di svolgimento del Congresso, la data, città e luogo di riunione;

b) il piano finanziario;

c) l'elenco degli argomenti che dovrebbero trattarsi;

b) la composizione dei Comitati d'organ-

d) la composizione dei Comitati d'organ-

(Approvato).

#### Art. 2.

Le domande di autorizzazione a promuovere i Congressi di cui all'articolo precedente, sono sottoposte al preventivo parere di una Commis-

sione permanente, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta come segue:

1° da un delegato designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

2° da un delegato designato dal Ministero degli esteri;

3° da un delegato designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

4° da un delegato designato dal Ministero delle corporazioni;

5° da due delegati designati dalla Reale Accademia d'Italia;

6° da due delegati designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

7° da due delegati designati dalla Commissione italiana di cooperazione intellettuale;

8° da due delegati designati dal Partito Nazionale Fascista, di cui uno scelto fra i cultori di discipline politiche, giuridiche ed economiche.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con suo decreto, provvede alla nomina della Commissione e del suo presidente scelto fuori dei membri di essa. In caso di assenza o di impedimento i delegati possono farsi rappresentare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della presidenza del Consiglio dei ministri.

Alle riunioni della Commissione può intervenire di volta in volta, su invito del presidente, un rappresentante del Ministero nella cui competenza rientrano i temi da trattarsi nel Congresso, salvo che il suddetto Ministero non abbia già il suo delegato in seno alla Commissione.

(Approvato).

#### Art. 3.

È sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2:

a) sulla opportunità, da parte dell'Italia, di accettare l'invito rivolto in via ufficiale al Governo italiano di partecipare a Congressi internazionali aventi scopi esclusivamente scientifici e culturali, che hanno luogo all'estero, e di inviarvi una propria delegazione;

b) sulla costituzione delle delegazioni ufficiali incaricate di rappresentare l'Italia in seno ai Congressi internazionali aventi scopi scientifici e culturali, con facoltà di proporre il nome dei delegati e del presidente della delegazione;

c) sulla nomina dei delegati italiani in seno alle Commissioni internazionali permanenti, aventi scopi scientifici e culturali, anche quando queste abbiano in Italia corrispondenti Comitati permanenti, salvo il caso previsto dal successivo articolo 6.

Quando si tratti delle nomine di rappresentanti dell'Italia a Congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche, il parere della Commissione di cui all'articolo 2, si riferirà alle designazioni fatte dall'Istituto Centrale di Statistica a norma dell'articolo 2, lettera i), del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le domande e gli atti concernenti l'autorizzazione dei Congressi di cui alla presente legge sono sottoposte alla Commissione per il suo parere, corredate dall'avviso dei Ministeri e degli Enti interessati.

(Approvato).

#### Art. 5.

In casi urgenti, nei quali manchi la possibilità di promuovere tempestivamente il parere della Commissione a' termini dell'articolo 3 della presente legge, è in facoltà del Capo del Governo di provvedere a quanto in detto articolo è previsto, senza promuovere il parere della Commissione.

(Approvato).

#### Art. 6.

Qualora nei Convegni internazionali aventi scopi scientifici e culturali vengano comunque predisposti schemi di atti internazionali, i delegati italiani ne informeranno tempestivamente anche il Ministero degli affari esteri,

facendogli, possibilmente, pervenire il testo degli schemi stessi.

(Approvato).

#### Art. 7.

Le spese per i rimborsi e per il pagamento delle competenze ai singoli delegati sono a carico dei rispettivi Dicasteri ed Enti di volta in volta interessati.

(Approvato).

#### Art. 8.

Nulla è innovato per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ad Enti italiani, con statuti approvati con legge e con decreto Reale, di designare i membri italiani in seno alle corrispondenti organizzazioni internazionali.

Gli Enti predetti debbono, però, dare partecipazione delle nomine fatte alla Presidenza del Consiglio, che ne informa il Ministero degli esteri e la Commissione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme » (N. 1884).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1884).**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere denunciati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 almeno tre mesi prima della loro scadenza.

Tale termine sostituisce di diritto quello di minore durata, eventualmente stabilito nei contratti collettivi vigenti che scadono quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

## Art. 2.

Ove un mese prima della scadenza dei contratti collettivi, per i quali sia intervenuta la denuncia prevista nell'articolo precedente, le associazioni sindacali non abbiano provveduto alla stipulazione e al deposito presso l'autorità competente del nuovo contratto collettivo, essendo rimasto infruttuoso anche l'esperimento di conciliazione preveduto nell'articolo 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, può essere adita, a cura di una delle associazioni o di entrambe, la Magistratura del Lavoro per la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

(Approvato).

## Art. 3.

Il contratto collettivo di lavoro, anche quando sia denunciato, continuerà a produrre i suoi effetti pur dopo la scadenza, salva sempre la facoltà delle associazioni sindacali competenti ad addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo o di promuovere l'azione davanti alla Magistratura del Lavoro.

(Approvato).

## Art. 4.

I contratti denunciati alla data di entrata in vigore della presente legge e che scadono prima del trentesimo giorno dalla stessa data sono prorogati di un mese. Per essi sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

(Approvato).

## Art. 5.

I contratti collettivi di lavoro continuano a produrre i loro effetti nei confronti delle categorie di imprese di lavoratori, la cui rappresentanza legale in conseguenza di variazioni dell'inquadramento sindacale sia stata trasferita ad altre associazioni.

Queste ultime hanno però facoltà di denunciare il contratto collettivo, di cui sopra, anche prima della sua scadenza ai sensi e per gli effetti della presente legge.

(Approvato).

## Art. 6.

Qualora l'autorità competente ricusi la pubblicazione di un contratto collettivo di lavoro o di un lodo arbitrale, e le associazioni stipulanti non ricorrano, entro il termine di sessanta giorni, alla Magistratura del Lavoro, a norma dell'articolo 51, 2° comma, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, il ministro per le corporazioni, decorso tale termine, può dare avviso al ministro di grazia e giustizia, perchè provochi l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero, a sensi e per gli effetti dall'articolo 68, 2° comma, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

(Approvato).

## Art. 7.

Le disposizioni prevedute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, trattandosi di rapporti di lavoro, trovano applicazione anche per le sentenze della Magistratura del Lavoro, per i lodi arbitrari in materia di rapporti collettivi e per tutte le altre norme giuridiche equiparate al contratto collettivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commer-

cio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 » (N. 1890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

Sono applicabili alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree » (Numero 1861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato » (N. 1863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, con il quale venne disposta la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli » (N. 1865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provve-

dimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima » (N. 1868).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, con la seguente modificazione:

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

**Art. 4.**

Ferme restando le attribuzioni assegnate dalle vigenti disposizioni al Ministero delle comunicazioni ed alle Autorità marittime, il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima con le dipendenti Scuole, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Nell'opera di vigilanza detto Ministero sarà coadiuvato da una « Giunta di vigilanza » presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale e composta di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e delle comunicazioni.

Lo statuto dell'Ente regolerà la funzione di-

dattica in rapporto con le esigenze locali del lavoro marittimo e curerà che le associazioni interessate all'industria della pesca e alla marina mercantile abbiano una propria rappresentanza nel Consiglio generale dell'Ente e nelle Commissioni delle singole scuole.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale » (N. 1874).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale, con le seguenti modificazioni:

*Il 1° comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dalla tassa di cui all'articolo precedente, in ragione di tre adattamenti per ogni pellicola nazionale prodotta e proiettata in pubblico dopo il 1° luglio 1933.

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

Le pellicole non nazionali sonore per le quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, fosse già fatto l'adattamento sup-

plementare in lingua italiana e fosse stato richiesto il visto di censura per la proiezione in pubblico, potranno essere proiettate nelle sale del Regno in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2.

Le pellicole non nazionali sonore delle quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, fosse stato già fatto l'adattamento supplementare in lingua italiana, o l'adattamento stesso fosse in corso di esecuzione, ma non fosse stato richiesto il visto di censura, potranno ottenere il *nulla osta*, di cui all'articolo 3, ed essere quindi proiettate nelle sale del Regno, in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2, purchè tale *nulla osta* sia richiesto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e sia effettuato il pagamento della tassa stabilita all'articolo 5.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia » (N. 1912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per le opere di difesa dell'idroscalo di Ostia dalle corrosioni del mare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura » (N. 1914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, concernente sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta » (N. 1915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili » (N. 1916).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

*Votazione a scrutinio segreto.*

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei 15 disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

*Le urne rimangono aperte.*

*Presentazione di relazioni.*

PRESIDENTE. Invito i senatori Mazzucco, De Michelis, Gualtieri, Tito Poggi, Rava, Berio, De Marinis, Concini, Alfredo Dallolio, Bevione, Celesia, Libertini, Sandrini, Carletti, Treccani e Pironti a presentare alcune relazioni.

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica (1899).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 (1913).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera (1907).

TITO POGGI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso (1909);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini (1896).

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1958).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 dicembre 1933, n. 1706; contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (1923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica (1911).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote (1908).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio (1895).

ALFREDO DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709 concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare (1898).

BEVIONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1959).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione (1897).

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943).

SANDRINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore (1892).

CARLETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944).

TRECCANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali (1928).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mazzucco, De Michelis, Gualtieri, Tito Poggi, Rava, Berio, De Marinis, Concini, Alfredo Dallolio, Bevione, Celesia, Libertini, Sandrini, Carletti, Treccani e Pironti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1881.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Chiedo scusa se parlo ad un'ora un po' avanzata. Mi sarebbe rincresciuto di non interloquire in questa materia; mi sarebbe parso, principalmente in questo scorcio di sessione, quasi una mancanza di riguardo verso l'onorevole ministro, il quale tanto gentilmente qualificò come consuetudinaria la mia partecipazione alla discussione del bilancio delle comunicazioni.

Ed io voglio tributargli tutti i sensi della mia ammirazione per la sua opera intelligente ed energica nei tre grandi rami di cui si compone il suo dicastero. Fu un'idea buona quella di riunire Ferrovie, Marina mercantile e Poste e Telegrafi in un ministero unico. Ma tutti i sistemi sono buoni purchè ci sia l'uomo adatto a eseguirli. L'onorevole Ciano è stato veramente « the right man in the right place »: dalle stazioni ferroviarie alle littorine; dai lavori portuari ai transatlantici; dai palazzi delle Poste e Telegrafi ai francobolli commemorativi; al quale ultimo riguardo ha pure dimostrato una grande genialità ed una inesauribile vena.

Si diceva di un grande ministro vissuto quattordici secoli fa: « solus ad universa sufficiens » e tali parole si possono ripetere per l'onorevole ministro Ciano.

A questi sensi di ammirazione non contrastano le osservazioni che ho fatto e che sto per fare oggi.

Come tutti gli uomini d'azione, l'onorevole ministro ha una certa tendenza a dare alla discussione una impronta personale e soggettiva, in modo che, prescindendo dalle tesi che gli vengono prospettate, si diletta a demolire l'avversario e le sue argomentazioni. Questo è toccato a me.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Dopo tanti anni è ancora lì tutto integro. Ciò è segno che non l'ho demolito. (*Si ride*).

RICCI FEDERICO. Ma non le sole affermazioni mie volle l'onorevole ministro demolire; bensì quelle ancora che gli piacque attribuirmi. Spetta perciò a me una parte del successo che egli ottenne e dirò che mi spetta anche una parte delle congratulazioni e delle strette di mano, che secondo i giornali egli ebbe dal Capo del Governo. E certamente

le avrebbe avute; ma il Capo del Governo era assente!

Debbo dunque replicare sopra alcuni punti discussi l'anno scorso e cercherò di essere breve, stante l'ora così avanzata.

Le raccomando ancora, onorevole ministro, la questione dei passaggi a livello.

Le statistiche pubblicate nella recente relazione che ella ebbe la bontà di inviarmi, danno in un anno 299 investimenti ai passi non vigilati e 88 ai chiusi; con 113 morti ai passaggi non presenziati e 25 ai passi presenziati. Dal giugno scorso in poi ho cercato di seguire attraverso i giornali questa dolorosa statistica, ma i giornali non pubblicano tutto. Ad ogni modo da allora in poi sono avvenute molte altre disgrazie, talune delle quali veramente pietose e impressionanti. Citerò tra l'altro i due autocarri carichi di benzina che presso Alessandria furono investiti dal treno e s'ebbe un incendio con pericolo gravissimo pel treno stesso. Citerò ancora il caso dolorosissimo avvenuto presso Castiglion Fiorentino, dove s'ebbero 9 morti.

Si è detto che si esagera nel darvi importanza. Si è affermato che sulle strade ordinarie nella sola città di Milano avvengono disastri in numero molto maggiore. Io credo poco probabile che a Milano debbano deplorarsi 100-150 morti in un anno in conseguenza di disastri stradali. Comunque osservo che le due cose non hanno relazione alcuna. Le strade con tutti i loro incroci sono a disposizione dei pedoni e degli automobili; invece la ferrovia è in sede propria e si tratta di togliere i punti d'intersezione colla strada usuale. Certamente le ferrovie non vorranno strappare alla città di Milano quel triste primato.

Ancora un'osservazione a tale riguardo. Circa il costo, nel caso più semplice, cioè di minima spesa, dei cavalcavia, io ebbi a indicare la cifra di circa 140 mila lire.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Veramente partì da una spesa di 60 o 70 mila lire.

RICCI FEDERICO. Non ho che da riferirmi al discorso del passato giugno. Ho poi visto sulla rivista « Il cemento armato » un calcolo fatto da un competente che arriva a 300.000 lire. La differenza si spiega principalmente col fatto che io avevo calcolato per le rampe una pendenza di 6 per cento mentre in detto

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GENNAIO 1934

studio si calcola 3 per cento. Io ritengo che 6 per cento in aperta campagna, per superare un dislivello di 7 metri, sia sufficiente. Il costo per metro cubo non dovrebbe essere dieci lire, come suppone lo studio suddetto, ma io credo che con cinque lire, impiegando i disoccupati (ed io avevo prospettato quei lavori per combattere la disoccupazione), si dovrebbe riuscire. Potrebbero le Ferrovie fare una prova pratica. Ad ogni modo non è la spesa che conta. Teniamo presente che lasciando i passaggi a livello guardati da uno o due custodi, generalmente due, con uno stipendio di circa sette mila lire, la spesa arriverebbe a 14.000 lire.

E passo ad altro argomento: il bilancio delle ferrovie. Si potrebbe dire che io mi ostino a parlare di una cosa, dove tecnicamente non sono competente, ma m'incoraggia un'osservazione fatta l'anno scorso dal collega Crespi che ha avuto occasione di conoscere personalmente i direttori tecnici delle grandi ferrovie inglesi. Narra egli che costoro anni fa, esaminando le prospettive di maggiori o minori sviluppi delle ferrovie, ritenevano che la minaccia più forte venisse dall'aeroplano, non dall'automobile. Vedete, i competenti, quali dirizzoni sbagliati possono prendere!

Io credo che in nessuna questione dobbiamo lasciar da parte il buon senso e, anche senza tanta competenza e tecnicità, possiamo occuparci del bilancio delle ferrovie. Il quale dalle lire 198.000.000 di *deficit* dell'anno scorso, sale nel 1932-33 a 603 milioni. Nel bilancio in corso 1933-34, dagli stanziamenti che sono stati fatti, possiamo calcolare il *deficit* in 800 milioni. Il bilancio del 1934-35 prevede 850 milioni di disavanzo. Tali disavanzi rientrano nel bilancio generale dello Stato nel quale è compreso il risultato, buono o cattivo, dell'esercizio delle ferrovie. Nel 1931-32, il *deficit* del bilancio ferroviario costituisce il 5 per cento del disavanzo del bilancio dello Stato, nel 1932-33 si sale al 17 per cento, nel 1933-34 si presume dalle cifre che esso costituirà il 20 per cento; e per il 1934-35, secondo il preventivo, siamo al 21 per cento. Come si vede una parte non indifferente del disavanzo dello Stato è data dal disavanzo delle ferrovie. Speriamo che non si abbiano a superare queste cifre. L'anno scorso ai 198 milioni,

a rigore, si dovrebbero aggiungere i 100 milioni trasferiti dalla riserva, oltre ad altre minori aggiunte di cui già parlai e che non è il caso di ripetere. Voi sapete che, in tutti i bilanci, nelle situazioni patrimoniali figurano le riserve, che qualche volta possono essere occulte. Sarebbe come la polpa attaccata all'osso. Ora noto da questa situazione del bilancio che le riserve si vanno ischeletrendo, cioè si perde la polpa e si mostra l'osso. Infatti nel 1929-30 le riserve ammontavano a 329 milioni e c'era pure un conto « Creditori varii », che era lecito supporre contenesse in parte anche qualche riserva occulta, per l'importo di 1.134 milioni. Nel 1932-33 questi due conti, che complessivamente ammontavano a 1.463 milioni, sono discesi rispettivamente a 120 e a 696 milioni. Totale 816 milioni.

Abbiamo dunque un organismo in stato anemico ridotto cioè in condizioni tali che se viene una malattia resiste male.

Il mio concetto è che quando vi sono perdite, già maturate od in corso, miglior cosa è esporle apertamente, senza ricorrere ad altri espedienti. È bene che il pubblico sappia sempre l'intera verità.

L'onorevole ministro ha lottato contro il disavanzo energicamente, principalmente riducendo le spese per il personale, le quali sono discese da 1.972 milioni del 1931-32 a 1.901 milioni nel 1932-33, ed il numero degli agenti è disceso da 144.906 a 138.882 nel giugno 1933 e mi pare nel novembre scorso a 137.400. La remunerazione media è di lire 12.023 oltre i benefici già noti in fatto di case, viveri ecc. Se si riduce permanentemente il numero del personale in ogni amministrazione, si realizza una economia. Ringiovanendo il personale come pure è stato fatto (e può essere ottima cosa dal punto di vista tecnico) non si realizza che una economia transitoria ed apparente, perchè col passare degli anni si deve tornare ad aumentare gli stipendi e, ad ogni modo, bisogna corrispondere la pensione.

Al servizio pensioni l'esercizio si prevede darà 414 milioni più 32 di spese addizionali, totale 446 milioni. Il fondo pensioni contribuisce con 55 milioni; 76 milioni danno le ritenute. V'è un peggioramento di quasi 10 milioni all'anno.

Vedete quale fortissima causa di disavanzo

sia tale servizio. Le pensioni rappresentano il 29 per cento dell'ammontare degli stipendi. Vi sono 98.337 pensionati. Nel bilancio dello Stato le pensioni rappresentano, riferite agli stipendi, soltanto il 16 per cento.

Astraendo da tutto ciò che non è perdita vera e propria dell'esercizio ferroviario, ma che a rigore concerne altre gestioni, cioè facendo una liquidazione con criterio commerciale come fa la relazione a pagina 200, si vede che il *deficit* scende da lire 603 milioni a lire 391 milioni; sicchè se non ci fosse la perdita di lire 446 milioni dovuta al servizio pensioni si avrebbe un supero di lire 55 milioni.

CORBINO. In ogni caso, in un'azienda tecnica, il costo delle pensioni deve essere diverso da quello che è in un'azienda burocratica come lo Stato.

RICCI FEDERICO. Non è colpa della Amministrazione ferroviaria attuale...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Siamo d'accordo: non è colpa dell'Amministrazione ferroviaria fascista.

RICCI FEDERICO. L'onorevole ministro ha ricordato l'anno scorso le leggi del 1923 e del 1924 che hanno aggravato il servizio pensioni; ma chi impone le leggi? Lo Stato. Allora bisognava darne atto nel bilancio dell'esercizio. L'Azienda delle ferrovie, sapendo quale era il peso delle pensioni, non avrebbe dovuto attribuire ad utili somme quali i 378 milioni nel 1925-26 e i 200-250 milioni negli anni successivi; ma avrebbe dovuto accantonare tali somme in un fondo di riserva appunto per pareggiare l'onere che improvvisamente le era caduto sul capo. Voi comprendete quale enorme differenza ci sarebbe stata! Invece di avere un bilancio ferroviario in avanzo di 378 milioni nel 1925-26, avremmo avuto un bilancio in pareggio ed anche il bilancio dello Stato sarebbe stato in pareggio, o quasi, e non in avanzo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Desidererei che lei precisasse con esattezza la data del provvedimento, per vedere se si tratta di un provvedimento che aggrava le pensioni o le sgrava.

RICCI FEDERICO. Le aggrava; allora Lei non mi ha capito!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Benissimo; desideravo che lei precisasse.

RICCI FEDERICO. Se io, azienda privata, sono colpito da una legge, che mi obbliga ad aumentare il carico delle pensioni per gli esercizi successivi, se ho dell'utile non lo do agli azionisti, ma lo raccolgo in un fondo di riserva. Invece le ferrovie hanno distribuito utili agli azionisti, in questo caso allo Stato; e allora è successo che lo Stato ci si è basato, con gravi conseguenze; perchè è sempre pericoloso per l'Ente pubblico avere il bilancio in avanzo: infatti allora si scatenano tutti gli appetiti. E così abbiamo visto largheggiare lo Stato in ogni sorta di concessioni. Poi purtroppo dopo gli anni di prosperità sono arrivati gli anni cattivi.

Un'altra osservazione: il prestito per l'elettrificazione.

Nulla ho da dire circa l'elettrificazione; a questo argomento sono completamente estraneo, ma sulla parte finanziaria desidero fare qualche osservazione.

È stato collocato un prestito per lire 1.200.000.000 che viene a costare alle ferrovie 5,66 per cento e forse di più. E per far questo le ferrovie, cioè lo Stato, si sono avvalse dell'opera del Consorzio di credito per opere pubbliche. L'aggravio di tale prestito risulterà nei bilanci avvenire. Io mi rendo conto che, quando esso fu collocato, l'interesse del denaro era più alto che nel momento presente, ma tuttavia è sempre un interesse troppo alto, tanto più che tutto intorno il denaro abbondava e si aspettava un ribasso: lo conferma lo splendido successo del prestito. Ma non è questo lo spirito della mia osservazione. Quello che non comprendo è che le ferrovie ed altri rami dell'amministrazione statale abbiano a finanziarsi per conto proprio in modo più dispendioso. Dovrebbe essere il Ministero delle finanze a dar loro i mezzi necessari. Deve esservi una fonte unica. Non si dovrebbe avere un duplicato, un triplicato della stessa funzione: lo Stato fa dei debiti, le ferrovie si indebitano per conto proprio, l'azienda della strada pensa anche essa a indebitarsi e si accolla interessi elevati, e così altre aziende.

La causa principale dell'attuale disagio sta nel forte diminuire delle entrate. Per trovare anni bassi, disgraziati, come quest'anno, bisogna andare circa un decennio indietro nel 1922-23 quando le entrate arrivavano a lire 3.100

milioni mentre nel 1932-33 sono state di lire 2.985 milioni. L'anno di massima fu il 1925-26 con lire 4.865 milioni. La quantità di merce caricata sulle ferrovie è passata dal massimo di 65 milioni di tonnellate a 41 milioni di tonnellate. I viaggiatori sono passati da un massimo di 114 a 80 milioni per biglietti venduti.

E notate che il declinare è più forte ancora di ciò che dicono le cifre assolute, perchè bisogna tener presente che in dieci anni la popolazione è cresciuta da 38 a 42 milioni ed è, o dovrebbe essere, migliorato il tenor di vita dei cittadini.

Le cause del disagio furono discusse già qui tante volte. Io ne parlo per studiarne l'andamento.

Le cause sono dunque: la contrazione dei traffici, la concorrenza di altri mezzi e le concessioni e riduzioni di tariffe. Tutti sanno della contrazione generale dei traffici che è una parte generale del fenomeno della crisi ed è specialmente forte nei trasporti. Allorquando in un paese i traffici cominciano a contrarsi, la prima ripercussione l'abbiamo nei trasporti; e analogamente quando comincia la ripresa il primo sintomo lo abbiamo nei trasporti.

Sulla nostra situazione e sulla probabilità che la crisi finisca vi sono sintomi un po' sconcordanti. Confesso che in Italia fondate previsioni di una ripresa per ora non mi pare ci siano. Qualche industria lavora di più, ma nel complesso i soli dati della disoccupazione ci dimostrano che ne siamo ancora distanti.

Vedete l'edilizia: i trasporti di materiale edilizio nel 1931-32 furono 6.700.000 tonnellate; nel 1932-33 3.800.000. Nel 1929 si costruirono nelle diciassette maggiori città d'Italia in media 15 mila vani al mese; nel 1933 furono solo settemila vani. Gli stanziamenti fatti nel bilancio dei Lavori Pubblici e le stesse intenzioni manifestate ieri dal ministro, vi dicono che in fatto di opere pubbliche vi è stasi. E le opere pubbliche imprimono un movimento generale anche a tutte le altre attività. All'estero e in particolar modo in Inghilterra la ripresa vi è; le ferrovie inglesi hanno ora più trasporti dell'anno scorso.

Nei viaggiatori è da aspettarsi una ripresa? Io credo di no; specialmente al chiudersi dell'Anno Santo avremo forse una nuova stasi.

Veniamo ora alla concorrenza dell'automobile. Vediamo dalla detta relazione che la parte di traffico assorbita dalle automobili per le merci si calcola all'incirca del 13 per cento. Però ci sono nuovi elementi che aumenteranno questa concorrenza; per esempio c'è il ponte che unisce Venezia alla terra ferma, adesso percorribile dalle automobili, poi ci sarà la camionabile per il porto di Genova. Già fin d'ora i camion nel porto di Genova per undici mesi mostrano un aumento di traffico: nel 1932 furono 350 mila tonnellate e nel 1933 526 mila tonnellate. I traffici ferroviari, come si osserva nella relazione, sono rimasti costanti nel porto di Genova e così si potrebbe dire di tutti i porti d'Italia, mentre il movimento dei porti è in aumento. Allo aumento del traffico portuario corrisponde un maggiore lavoro dei trasporti automobilistici. È per questo che nel giugno scorso, per frenare la concorrenza fatta dagli autocarri alle ferrovie, mi chiesi se automobili e ferrovie si trovavano veramente su di un piano di eguaglianza. Mentre le ferrovie dello Stato e quelle private pagano completamente la manutenzione delle linee e spesso anche la loro costruzione, gli autocarri (non parlo delle automobili per le persone, le quali concorrono sufficientemente) non pagano abbastanza ed ho calcolato il *deficit* in 150 milioni e forse assai più. Fisso questa cifra perchè ne avrò poi bisogno. E che cosa mi rispose l'onorevole Ciano? Mi rispose che io ero animato da una specie di mania fiscale, perchè cercavo di dare un giro di torchio al contribuente.

E che cosa fece poi l'onorevole Ciano? Voi avete approvato oggi una nuova tassa sui rimorchi!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Io no; questa tassa l'ha messa il ministro delle finanze.

RICCI FEDERICO. Senonchè il mio concetto era diverso; io Le diedi il mezzo di riparare al *deficit* ferroviario ed Ella mi rispose che io parlavo per mania fiscale.

Ho seguito i vari progetti fatti per regolare i traffici automobilistici e non vorrei che si venisse a costituire delle grandi imprese, delle grandi linee, come le linee regolari di navigazione e che fossero ostacolati i singoli, le iniziative individuali, che corrispondono ai *carry-boats* del traffico marittimo. Desidererei che

tale categoria di persone generalmente più umili fosse rispettata. Avevo proposto che la tassa per gli autocarri non fosse in ragione annuale e fissa, ma per lo meno mensile e possibilmente in proporzione del percorso e del carico; cose tutte che si possono accertare.

Concessioni e riduzioni. Dice la relazione (è un passo molto interessante) che ben 3.709.000 tonnellate sono state (in confronto di 2.017.000 dell'anno precedente) strappate alla concorrenza delle automobili dei canali o di nuovi traffici.

La riduzione media è stata di 20 per cento mentre l'anno scorso è stata di 17 per cento. Riduzione media che insieme con le forti concessioni (non parlo dei treni popolari che rispondono bene al concetto) fatte ai passeggeri, spiegano anche perchè il reddito per tonnellata e per persona diminuisca fortemente.

Le riduzioni per i passeggeri però non hanno in questa disamina una grande importanza...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma se non si fossero fatte, cosa sarebbe stato? Mi risponda?

RICCI FEDERICO. Lasciamo da parte Roma che si trova in condizioni speciali, ma perchè si sono fatte riduzioni del 75 per cento per tante altre città?

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Proprio il 75 per cento non è stato concesso in nessun caso.

RICCI FEDERICO. Ma non sono le riduzioni per i passeggeri che hanno importanza; sono le riduzioni per le merci le quali costituiscono un argomento molto delicato, perchè possono dar luogo a sperequazioni molto gravi e talora anche a vere e proprie ingiustizie. Naturalmente l'utente fa bene a servirsi di tale facilitazione e se capita me ne avvalgo anch'io. Ma sono le ferrovie che dovrebbero andare assai caute. Succede infatti che chi può dimostrare di avere a disposizione un ruscello o un'automobile ottiene una riduzione, che gli altri invece non possono avere. Dice l'onorevole ministro: badate che di queste riduzioni possono beneficiare anche tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni. È vero, ma costoro vengono a saperlo più tardi, tanto più che generalmente tali contratti rimangono segreti; sicchè non è esatto che tutti

coloro che si trovano nelle stesse condizioni godano in fatto delle stesse facilitazioni.

Le città o meglio i porti serviti da strade e canali ottengono facilmente riduzioni ferroviarie, perchè la ferrovia ha paura della concorrenza. I porti che ne sono privi non ottengono alcuna facilitazione. Meno male che a Genova avremo la camionabile e c'è da sperare che essa farà ribassare le tariffe.

Disse l'anno scorso l'onorevole ministro: chi porta un milione d'ombrelli ha diritto ad una tariffa inferiore a chi ne porta uno soltanto. Credo di no; perchè allora chi esercita un grande traffico avrebbe diritto a una riduzione postale e telegrafica e telefonica e via via in ogni ramo: e ne sarebbero pregiudicati i medi e i piccoli che invece debbono esser difesi. Penso che l'amministrazione statale deve anteporre le considerazioni di giustizia al criterio commerciale utilitario. Io non ho, onorevole ministro, che da citare le istruzioni di quel grande già menzionato: « Omnia justa, omnia moderata promittite ».

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chi era quel grande?

RICCI FEDERICO. Era Cassiodoro! (*Si ride*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma Cassiodoro non andava in ferrovia!

RICCI FEDERICO. Ma aveva i francobolli, o meglio aveva le poste e soprattutto aveva le angherie; aveva istituito le angherie.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Voglia l'onorevole Ricci Federico spiegarmi queste angherie di Cassiodoro.

RICCI FEDERICO. Veniamo al traffico marittimo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. No, no, senatore Ricci. Veniamo invece alla spiegazione delle angherie di Cassiodoro, perchè mi pare che siano le angherie che abbiano richiamato all'onorevole Ricci il ricordo di Cassiodoro. Mi spieghi queste angherie l'onorevole senatore Ricci. Ne faccio un fatto personale.

RICCI FEDERICO. Le angherie di Cassiodoro l'onorevole ministro sa bene che erano una specie di imposte; imposte di un genere particolare, la cui natura si è poi col tempo cambiata.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Allora il fatto personale è trasferito a Cassiodoro.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Prosegua, senatore Ricci, nel suo discorso.

RICCI FEDERICO. Prima di passare al traffico marittimo osservo che non c'è più nella relazione l'analisi del rendimento delle singole linee, la quale permetterebbe utili confronti specialmente riguardo alla concorrenza automobilistica. Se non erro, questa analisi era nella relazione del 1928.

Ora, io credo che la legge che istituisce l'azienda ferroviaria, faccia obbligo di pubblicare questa analisi ogni tre anni.

E parliamo del traffico marittimo.

Nella relazione della Camera dei deputati e in quella del Senato, dall'onorevole De Vito, viene messo in evidenza l'andamento del traffico marittimo durante i primi dieci mesi del 1933 in confronto del 1932 e si dimostra che vi è un aumento di 1.785.000 tonnellate, il che sarebbe un buon segno.

Notiamo però che 1.100.000 tonnellate di aumento sono date dal cabotaggio: forse talune merci han viaggiato per mare invece che per ferrovia ed è aumentato il traffico colle isole.

Ma quello che a noi interessa è il traffico con l'estero. Abbiamo un aumento di 685.000 tonnellate, 435.000 negli arrivi e 250.000 nelle partenze. Bisogna vedere bene queste statistiche. È successo che le ferrovie durante un anno o due hanno ricevuto poco carbone; mentre nel 1933 han ricominciato a importarne e così abbiamo un aumento nel movimento dei porti che non corrisponde ad un miglioramento nel traffico vero e proprio.

Nelle partenze abbiamo avuto 250 mila tonnellate in più, di cui oltre 100 mila sono dovute a un baratto, fatto colla Rumania, di nostri prodotti con granturco. Avendo poi avuto un raccolto abbondante al di là d'ogni previsione, ci siamo trovati con una esuberanza che anche in perdita abbiamo dovuto esportare.

E così per la prima volta e con grande sorpresa nei mercati, l'Italia è apparsa quale esportatrice di granaglie ed ha all'uopo noleggiato e caricato vapori. Ma è un fatto eccezionale.

Ora io dovrei sollevare ancora, ed è la terza

volta, la questione del modo come vengono comunicate le statistiche.

Non è per me, onorevole ministro. Ella fu tanto gentile di farmi omaggio una prima volta di un opuscolo del valore di 5 lire; nel secondo anno mi fece pervenire un « Corriere mercantile » del valore di 20 centesimi; questo anno, date le condizioni del bilancio, non mi ha mandato ancora nulla. (*Si ride*).

E teniamo presente che la prima impressione è quella che ha maggiore importanza e su di essa si fondano poi i nostri giudizi e le nostre azioni.

Ella stessa, onorevole ministro, fu vittima di statistiche imprecise, come già feci rilevare.

Le statistiche ufficiali, riportate dai giornali, dicono che la partecipazione del naviglio mercantile italiano al traffico portuario fu di 64 per cento; e questo calcolano mettendo insieme cabotaggio e traffico coll'estero, mentre si sa che il cabotaggio è, salvo poche eccezioni, riservato alla bandiera italiana. È solo nel traffico coll'estero che si può parlare di partecipazione della bandiera italiana in contrapposto alla bandiera estera.

Questo errore è analogo a quello che riguarda la statistica dei celibi e delle nubili in Italia che ammonterebbero al 55 per cento della popolazione. Ma si raggruppano insieme tutti coloro che non hanno moglie; tutti, a qualunque età, cominciando... dai neonati. (*Si ride*).

Insomma queste statistiche sono fatte senza un concetto appropriato. Si dovrebbe parlare della sola partecipazione della bandiera italiana al traffico coll'estero che è soltanto il 46 per cento. La cosa ha una certa importanza. Si sa infatti che c'è una agitazione internazionale, specialmente per parte degli armatori inglesi, contro i premi di navigazione e se la prendono anche con l'Italia e cogli altri paesi che li corrispondono.

È certo che se noi stessi diciamo che il naviglio italiano ha assorbito il 64 per cento del traffico, e che alle bandiere estere è rimasta solo la differenza del 36 per cento diamo a costoro la impressione che i nostri sussidi abbiano una efficacia straordinaria; mentre se la statistica si riferisce soltanto al traffico con l'estero, risulta che noi facciamo solo 46 per cento e che la bandiera straniera fa molto

di più, cioè 54 per cento, ed i nostri premi appaiono giustificati e tutt'altro che proibitivi.

Lo stesso rilievo è da fare relativamente alle navi in disarmo. Il loro numero, e cioè quello che anche si chiama disoccupazione navale, è in diminuzione. Ma comunicando semplicemente che la disoccupazione navale diminuisce, si può dare l'impressione che le navi vengano riassorbite dal traffico, cioè si rimettono in navigazione. Invece il disarmo diminuisce causa le demolizioni. Sarebbe come dire che una epidemia diminuisce, quando la diminuzione è dovuta non a guarigione ma a mortalità.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma di quante tonnellate diminuisce?

RICCI FEDERICO. Non so. Io parlo del modo come vengono fatte queste comunicazioni, che si prestano a interpretazioni erranee, nella stampa e nelle riunioni internazionali...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. ... di tutto si è parlato meno che di queste statistiche. Le dirò io di cosa hanno parlato. E ad ogni modo quando vanno ad esaminare i dati statistici lo fanno con occhio sereno.

RICCI FEDERICO. I premi di navigazione.

Ne parlai originariamente nel 1930.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Questi premi li ha tirati fuori proprio lei.

RICCI FEDERICO. ... e furono accolti dall'onorevole ministro, della qual cosa mi compiaccio. Ma anche a questo proposito bisogna andare adagio, perchè noi premiamo la navigazione anche in servizio fra porti esteri. Le navi da carico hanno un sussidio in ragione del tonnello e del percorso; ma non è detto che esse devono specialmente esercitare il loro traffico tra porti esteri e porti italiani. Esse vanno a trafficare anche tra porti esteri e si dà il caso di navi da carico, non costrutte in Italia ma recentemente comprate all'estero da armatori italiani, che prendono carico a Vladivostok o in Australia e, avendo un premio per chilometro, hanno vantaggio a fare il giro del Capo di Buona Speranza per portare il carico in Inghilterra; in tal modo esse determinano un ribasso nei noli inglesi suscitando le proteste, a torto o a ragione, degli armatori inglesi.

Io dico: facciamo un sacrificio di 70 milioni

all'anno per questi premi. Non ci interessa che siano bassi i noli fra l'Australia e l'Inghilterra. Giacchè facciamo un sacrificio vediamo che ribassi il nolo che ci importa, cioè da o per porti italiani. Basterebbe imporre a queste navi di toccare periodicamente i porti nazionali.

Tutte le sovvenzioni navali corrispondono a 336 milioni. Desidererei che nel bilancio fosse tenuto distinto quello che si dà per le linee indispensabili e quello che si dà per le linee utili; e ciò sempre per evitare, quando si può, cattive interpretazioni. Si danno 154 milioni alle linee indispensabili che rappresentano quasi la continuazione delle ferrovie e riguardano strettamente i porti nazionali e si danno 112 milioni alle linee utili. Sarebbe bene mettere in evidenza nel bilancio questa distinzione.

Interessa conoscere quanto in tutto si spende per sovvenzioni e sussidi.

Oltre ai 366 milioni delle sovvenzioni navali, e più tutti gli stanziamenti supplementari fatti durante l'esercizio, abbiamo 299 milioni per le ferrovie private; aggiungiamo 850 milioni per colmare il *deficit* delle ferrovie di Stato. Aggiungiamo il *deficit* delle strade rispetto al gettito dell'automobile: 150 milioni. Abbiamo ancora da aggiungere ciò che si perde in certe aziende marittime, cioè i sacrifici che fanno l'I. M. I., l'I. R. I., la Sofindit, ecc.

Noto a questo riguardo che la relazione dell'onorevole De Vito conteneva fino a due anni fa interessanti notizie sui bilanci delle Compagnie sovvenzionate. Da due anni non ne possiamo sapere più niente perchè tali notizie non figurano più.

DE VITO, *relatore*. Con due giorni di tempo... Capirà...

RICCI FEDERICO. Anche l'anno scorso vi furono due giorni di tempo?

DE VITO, *relatore*. No! Ce ne furono quattro.

RICCI FEDERICO. In sostanza se si valutano questi sacrifici a un centinaio di milioni si arriva a lire 1.665 milioni che il bilancio italiano spende per sovvenzionare o soccorrere i vari servizi di trasporti terrestri e marittimi, i quali non sono autoremunerativi. Queste sono le somme per ora annualmente crescenti che lo Stato si accolla per rendere possibili tali servizi o per renderli leggermente profittevoli. Invece di pagare l'utente paga lo Stato,

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GENNAIO 1934

ciò paga il contribuente. È l'economia privata che cade alle dipendenze dello Stato, l'interesse pubblico che si sovrappone ad ogni considerazione di vantaggio o di svantaggio privato; è lo stesso concetto del prezzo politico. Ed il fenomeno è generale; non si verifica solamente in Italia ma si avverte in tutti i paesi. Resta ora a vedere fino a qual punto il nostro bilancio potrà sopportare tale pesante meccanismo, fino a qual punto cioè potremo sostituire l'onere del contribuente all'onere dell'utente.

L'onorevole Ministro lotta, lo comprendo perfettamente, contro mille domande e mille circostanze, ma la situazione generale può essere più forte di lui. Col voler continuare in questa tendenza, col voler sostituire sempre, tutte le volte che si può, ad un utente o a determinati utenti il contribuente e lo Stato, si viene a incidere fortemente sul bilancio. Per seguitare così è necessario rinforzare il bilancio; del che parlerò in un'altra seduta.

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli Colleghi, voi sapete per esperienza che io non abuserò del vostro tempo; anche oggi ho fatto le rinunce dovute alla solennità della giornata, ma, poichè il bilancio delle comunicazioni non torna fino all'anno venturo, è anche un po' nostro dovere di non rinunciare almeno a delle scheletriche indicazioni di talune questioni, di talune osservazioni, che nell'interesse pubblico devono essere fatte. Consentite a me, che, pur essendo da parecchi anni senatore, non dimentico di essere stato in altri tempi il deputato di un collegio della verdura, dei carciofi e degli asparagi (*si ride*), consentite a me di ricordare all'onorevole ministro delle comunicazioni un esperimento che è stato fatto quest'anno in Albenga, a cui era anche presente il geniale inventore ed amico senatore Crespi, che vedo pur presente oggi, relativo alle casse mobili ferroviarie frigorifere, che hanno avuto in questi mesi una notevole applicazione che, se realmente attuata ed estesa quanto è lecito sperare che lo sia, potrebbe servire al commercio e all'esportazione dei nostri generi di verdura ed anche di frutta. L'onorevole ministro ha già compreso a che cosa voglio alludere. Non mi dilungo oltre per non venire meno alla data parola, e per non diventare il deputato dei car-

ciofi invece che senatore. Confido che l'onorevole Ciano voglia, a questo proposito, dirmi quali furono i risultati dell'utile tentativo che si è fatto, quali sono le speranze e quali le future possibilità. Ora, con altrettanta telegrafica impreparazione, passo dalla terra al mare e vengo ad una constatazione che per essere più breve leggerò, intendo alludere alla conquista del nastro azzurro fatta dal nostro supertransatlantico « Rex ». È un fatto tale che non deve passare tra noi dimenticato e inosservato, che merita di essere richiamato al Senato ed agli Italiani.

Vi leggerò il resoconto della « Stefani » dell'agosto scorso.

« Il supertransatlantico italiano « Rex » partito « da Genova alle ore 11 del giorno dieci agosto, « è giunto a New York (Ambrose) alle ore 4,40 « (locale estiva) del giorno sedici, con circa 28 « ore di anticipo rispetto al tempo di itinerario « normale. La traversata del Nord-Atlantico « da Gibilterra a New York (Ambrose) quantun- « que ostacolata per lungo tratto da forti venti « contrari e molta nebbia, è stata effettuata in « quattro giorni, 13 ore e 50 minuti, con la velo- « cità media oraria di miglia 28,92. In un giorno « di buon tempo, il 15 corrente, il « Rex » ha « raggiunta e mantenuta la velocità media di « miglia 29,61, compiendo 736 miglia nelle « ventiquattro ore.

« Il « Rex » ha perciò conquistato il famoso « *Blue Ribbon*, il tanto ambito e conteso na- « stro azzurro, per molti anni detenuto dalle « grandi navi inglesi e poi passato al super- « transatlantico tedesco « Bremen » che nel « giugno scorso, effettuò la traversata New- « York-Cherbourg in 4 giorni, 16 ore e 15 mi- « nuti, alla velocità media di miglia 28,51.

« La traversata Gibilterra-New York è noto- « riamente più lunga di quella New York- « Cherbourg; è altresì noto che il giuoco delle « correnti e dei venti favorisce la traversata « dall'America all'Europa, mentre ostacola quel- « la dell'Europa all'America. Ciò non ostante « il supertransatlantico italiano « Rex » ha com- « piuto la sua traversata nord-atlantica in « tempo sensibilmente inferiore a quello impie- « gato da qualsiasi altra nave.

« Uno dei primati più ambiti e difficili a con- « quistare è, quindi, acquisito alla bandiera « italiana ». (*Vivi applausi*).

Se l'ora lo consentisse io vorrei farvi qui un

po' di storia della marina mercantile italiana, a partire dalla relazione parlamentare di Paolo Boselli del 1881, per dimostrarvi attraverso quali sforzi e tenacia l'antica marina, ancora velica, prossima a morire per la concorrenza delle nuove marine a vapore dell'Inghilterra e della Francia e poscia della Germania, riuscì a poco a poco a riprendersi ed a trasformarsi, talchè alla dichiarazione di guerra essa si trovò preparata e sufficiente pei bisogni della Nazione.

Il Regime fascista ha potentemente contribuito a rialzarla e completarla, e l'ha portata intanto alla conquista del primato cui ho accennato.

Se malgrado le particolari nostre difficoltà noi abbiamo conquistato il nastro azzurro ciò è dovuto all'azione fervida e tenace di Costanzo Ciano che, instaurando sulle navi della marina mercantile quella stessa ferrea disciplina che egli aveva praticato sulle navi e sui « mas » adriatici in tempo di guerra, ha reso possibile quella perfezione di servizio che in altri tempi sarebbe sembrata miracolo.

Egli ha superato i maestri d'altri tempi.

Ma non è soltanto la disciplina delle maestranze, degli equipaggi e degli ufficiali che noi abbiamo realizzato. Me lo lasci dire il senatore Ricci (al quale posso essere in talune considerazioni consenziente, ma sono in altre molte dissenziente): noi abbiamo raggiunto anche il coordinamento, la disciplina, la riunione delle nostre Compagnie.

Le abbiamo riunite dove occorreva riunirle. E l'esempio dato dall'Italia è stato seguito dall'Inghilterra dove la « Cunard » e la « White Star Line » si sono decise ad amalgamare i loro servizi nord-atlantici.

Il risultato raggiunto dal « Rex » non è stato in modo alcuno la conseguenza di uno sforzo eccezionale del macchinario, ma il portato naturale della perfezione meccanica e disciplinare raggiunta. Infatti l'accurata visita effettuata in Genova dal Registro italiano, di cui vedo qui presente l'egregio presidente nella persona dell'ammiraglio Sechi, ha accertato che dopo il vittorioso esperimento l'apparato motore, le caldaie, i macchinari tutti del « Rex » si trovavano in perfetto stato, così da escludere qualsiasi necessità, all'infuori della consueta ordinaria manutenzione.

SECHI. È vero.

CELESIA. Nè sarà qui superfluo ricordare che da tempo anche il « Conte di Savoia » aveva superato, con 27,97 nodi orari in media, il record del « Bremen ».

Sarà questa conquista duratura ?

O altri potrà ancora superarci ?

È difficile fare il profeta in questa materia. Ma non è esagerato constatare che nelle potenti marine straniere, nostre concorrenti, non vediamo ancora l'alba di quella disciplina e di quell'ordine materiale e morale e soprattutto nazionale che noi abbiamo raggiunto e che altri a ragione ci invidiano.

Servano queste constatazioni a portare sempre più in alto lo spirito del nostro magnifico personale marittimo e ad assicurare alla Patria maggiori soddisfazioni e conquiste. (*Applausi*).

CRESPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI. Onorevoli colleghi, a questa tarda ora rinuncerei volentieri alla parola se non sentissi il dovere di fare alcune comunicazioni al Senato, ricollegandomi in parte al discorso che ebbi l'onore di fare in questa aula il 30 maggio ultimo scorso.

Il collega Celesia, che io ringrazio, ha finito il suo discorso facendo un appello all'ottimismo. Noi ascoltiamo sempre con vivissimo compiacimento, e grande interesse, i discorsi del collega Federico Ricci; poichè egli dimostra sempre una conoscenza della materia ed uno studio profondo di essa. Ma i suoi discorsi hanno di solito una leggera tinta pessimista. Il collega Celesia parlava di ottimismo ed io pure sono ottimista, perchè da piccolo mi hanno insegnato una storiella orientale che, se permettete, vi ripeto. C'erano una volta due rane: una pessimista e l'altra ottimista. Le due rane saltavano in un prato, in mezzo al quale era stato dimenticato un secchio di latte e, chissà come, tutte e due le rane caddero nel secchio. La rana pessimista si lasciò vincere dallo scoraggiamento e andò a fondo. La rana ottimista invece incominciò a starnazzare nel latte, e starnazza, starnazza, alla mattina si trovò su un letto di burro. (*Si ride*).

Ecco perchè io ho imparato ad essere ottimista.

Onorevoli colleghi, se noi seguiamo il corso degli avvenimenti dal maggio ad oggi, rima-

niamo impressionati da diversi fatti riguardanti quella che si chiama, e da tanto tempo si lamenta, la crisi. Io non voglio portare qui delle statistiche; nei miei discorsi di solito non faccio molto uso di statistiche. Io sono un uomo che vive la vita vissuta del momento, come la vivete tutti voi, onorevoli colleghi, come la vive anche l'onorevole Ricci Federico. Quindi io cerco di portare qui, in sede di bilancio delle comunicazioni, delle comunicazioni recenti, che non sono ancora accertate, ma che potranno esserlo tra breve.

Ebbene, onorevoli colleghi, tutti voi che siete nella vita, e viaggiate spesso, avrete certamente notato che tutto ciò che ha relazione a traffici tra diversi paesi è ancora in diminuzione; ma ciò che ha relazione al nostro traffico interno è in aumento. E perchè? Perchè i traffici tra i diversi paesi sono sempre più ostacolati dalle barriere doganali che voi tutti conoscete, ed altresì dalla *chicane* internazionale, la quale spesso produce più danno di quelle barriere, per gli ostacoli che riesce a frapportare ai traffici. Invece, per quanto riguarda i traffici interni, noi abbiamo l'impressione di un aumento. Cito un fatto: oggi si può dire che quasi tutte le industrie italiane lavorano in pieno. E come mai? Dal momento che le nostre esportazioni sono diminuite ad un terzo in valore in confronto al 1929? Dove va tutta la roba che si produce (perchè è indubitato che, come ho detto, le industrie lavorano quasi in pieno) se non si esporta quasi più? Se ciononostante si produce molto, vuol dire che i prodotti che prima si esportavano sono ora assorbiti dal consumo che avviene in Italia. Ed è certo, per tutti coloro che vivono la vita vera, che il consumo in paese in questi ultimi tempi è notevolmente aumentato. E allora cosa dovrà necessariamente accadere? Che il traffico, i trasporti cresceranno essi pure.

Se voi andate sulle linee internazionali (parliamo dei passeggeri), voi trovate ancora non il deserto dei mesi di febbraio e di gennaio (ho avuto allora occasione di viaggiare tra Milano e Parigi con sei passeggeri nelle sei vetture-letto componenti il treno, un passeggero per ogni vettura-letto) ma un miglioramento lievissimo. Se invece voi studiate il traffico interno dei passeggeri, vedrete veramente uno sviluppo confortante.

Tutti avete assistito al movimento di passeggeri creatosi in seguito alle riduzioni di tariffe e a quelle tariffe di favore, delle quali abbiamo parlato nel maggio scorso, e che in quell'occasione ebbi a lodare, ritenendo che avrebbero dato ottimi risultati, come in realtà hanno dato. Infatti la diminuzione delle tariffe ha abituato a viaggiare e ha creato un movimento, che è una delle cause del maggior consumo interno e quindi della maggiore produzione industriale.

Il raccolto del grano è aumentato e così pure sono aumentati altri raccolti agricoli. Il raccolto della frutta, per esempio, è raddoppiato in confronto di quello di pochi anni or sono. C'è insomma tutto un rifiorire di vita: ma se essa si constata nel movimento dei passeggeri, non appare affatto nel movimento delle merci. Infatti è doloroso visitare le maggiori stazioni merci del Regno; sembrano deserti! E questo perchè? Lo sappiamo benissimo: a causa della concorrenza camionistica.

Desidererei che il ministro desse qualche cifra recente sulla concorrenza camionistica.

L'onorevole Ricci ha citato la cifra del tredici per cento di traffico sottratto dagli auto-trasporti alle ferrovie.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. È stato rilevato nella relazione delle ferrovie.

CRESPI. Forse in una relazione vecchia.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. No, è uscita in questi giorni.

CRESPI. Io ritengo che queste statistiche non tengano conto di molti elementi, onorevole ministro. Io credo che la quantità di merci che i camions sottraggono alle ferrovie, sia molto superiore. Io non posso fare le statistiche, ma posso giudicare su qualche dato.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Quale dato?

CRESPI. Per esempio dall'enorme quantità di camions che vanno pieni di merci sui mercati agricoli e nei magazzini generali. Le merci povere invece sono ancora trasportate dalle ferrovie. Io credo che, su per giù, dal 1929 in poi noi avremo una diminuzione di traffico del 20 per cento. Per le merci ricche invece...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. È del 58 per cento.

CRESPI. È una grossa cifra!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Queste merci rappresentano la categoria che ha la

maggiorazione: questo 58 per cento si riferisce a tutte le merci che danno un aumento di tariffa superiore al 200 per cento.

CRESPI. Gli aumenti sono del 200, 300, 350 e 400 per cento. Le merci che hanno le due ultime maggiorazioni, in rapporto alle tariffe di prima della guerra, danno molto probabilmente la cifra notata dall'onorevole ministro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Anche superiore.

CRESPI. Ed allora occorre fare questa constatazione: che se sulle merci povere la diminuzione è del 20 per cento, potremmo anche attribuire questa diminuzione tutta alla crisi. Di fatto però anche parecchie merci povere sono trasportate col camion. Ma siamo generosi e attribuiamo tutta la diminuzione del 20 % alla crisi. Passiamo ora alle merci ricche, per cercare quale è il rapporto, in moneta, fra le merci povere e quelle ricche. Questo è un altro dato che sentiremo molto volentieri dall'onorevole ministro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Il 60 per cento.

CRESPI. Ed allora ne concludo che la sottrazione di traffico fatta dal camionaggio alle ferrovie debba essere superiore a quel 13 per cento indicato dall'onorevole ministro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Noti bene: 13 per cento in peso, è vero onorevole Ricci?

RICCI FEDERICO. Sì, ma io credo che ora sia di più. È la statistica dell'esercizio 1932-33, ed il movimento dei camions è in crescendo continuo.

CRESPI. Invece la constatazione che ho fatto si riferisce alla epoca in cui abbiamo discusso il bilancio, cioè agli ultimi sette mesi.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Però le statistiche citate dal senatore Ricci non sono molto diverse dai rilievi fatti nell'agosto 1933.

CRESPI. Il movimento dei camions è molto cresciuto, ultimamente.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Potrà essere cresciuto anche da ieri ad oggi, questo non lo so.

CRESPI. È cresciuto perchè il Governo, per scopi che sono giustissimi, che tutti conosciamo e che è inutile discutere e neppure ac-

cennare, favorisce il camionaggio. Ma io ritengo, onorevole ministro, che se si facesse un conto esatto della quantità di merci che attualmente — non nel semestre scorso — i camions sottraggono alle ferrovie, arriveremmo certamente alla cifra annua di 15 milioni di tonnellate.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Oggi è meglio non farlo questo calcolo, perchè col gelo e con la nebbia i camions si sono fermati tutti. Ne ho risentito un incremento nel traffico.

CRESPI. Piccolo, signor ministro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. I camions si sono fermati quasi tutti. Ne sa qualche cosa il prefetto di Pistoia che ha dovuto dar da mangiare ai conducenti dei camions che erano fermi sulla Porrettana!

RICCI FEDERICO. Anche sui Giovi il traffico era fermo.

CRESPI. Questa del camionaggio è una grossa questione per le ferrovie. Io la indico per la seconda volta, perchè è un elemento da tenere in considerazione. Quando io dico che il camionaggio trasporta più di 15 milioni di tonnellate di merci intendo dire che si è giunti ad un tale stato di maturità per il quale sarebbe forse possibile dire: basta, non sottraiamo un maggiore quantitativo di merci alle ferrovie. Questo è lo scopo per il quale ho citato le cifre suddette.

D'altronde, onorevoli colleghi, fatta questa osservazione, io ritengo che i traffici debbano aumentare, ritengo che la politica seguita eccitando il movimento dei passeggeri è stata ottima e sia un'ottima politica quella di eccitare in tutti i modi anche il movimento delle merci, cosa questa più facile in quanto che le merci hanno bisogno di essere trasportate e certamente ogni facilitazione fatta eccita questi traffici.

La conclusione è che, a mio modesto avviso, siamo in un periodo di transizione, in uno di quei momenti in cui la grande industria dei trasporti, che è la principale industria in tutti i paesi del mondo...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*... e che risentendo le conseguenze economiche di tutte le industrie, si trova nella più grande crisi.

CRESPI. Perfettamente d'accordo!... Ma

si trova oggi in istato di transizione, perchè la crisi indubbiamente ha avuto un grande effetto su tutte le industrie, ma ci sono molti segni in Italia dai quali si può arguire che la crisi, se non è ancora cessata, sta per cessare. (*Cenni di diniego del senatore Ricci*). L'onorevole Ricci crolla il capo perchè si attacca alle cifre della disoccupazione.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Il senatore Ricci è pessimista per natura. La prima volta che parlò in Senato ha dichiarato che tutte le volte che una persona di famiglia sta male, lui pensa sempre alla morte. Queste sono parole sue. E mi ricordo che io gli domandai se per caso il suo medico curante si chiamasse Raveggi. (*Si ride*).

CRESPI. Perchè ci sono molti disoccupati, nonostante che le industrie abbiano ripreso? Perchè per riprendere, le industrie hanno fatto tutte le economie possibili e quindi hanno ridotto il personale. È naturale che questo avvenga: le industrie si sono attrezzate meglio e quindi possono fare a meno di un certo numero di personale. Anche il ministro delle comunicazioni, che dirige l'attrezzatura dei propri trasporti, ha dichiarato che ultimamente è stato diminuito di 6000 persone il personale delle ferrovie. Quei 6000 uomini saranno probabilmente disoccupati. Che cosa possiamo fare? Questa purtroppo è la vita, queste sono le necessità della vita. Lo Stato interviene a lenire il doloroso fenomeno sia con i lavori pubblici, sia con i sussidi. Ma la cifra dei disoccupati non può molto impressionare per la determinazione dell'esistenza o meno della crisi, per quanto sia dolorosissima e debba sempre essere tenuta presente.

Bisogna tener conto che le erogazioni dei sussidi ai disoccupati sono anche aumentate per la maggior pratica che ha preso questa povera gente. Una volta, in principio della crisi, molti non si iscrivevano. Oggi i disoccupati sono iscritti tutti, dal primo all'ultimo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Specie le donne.

CRESPI. Molti anche che hanno occupazioni di carattere transitorio restano nella lista fino alla certezza di un'occupazione. In ogni modo deve essere tenuto in considerazione che maggiori lavori agricoli, maggiori lavori industriali poco a poco potranno ridurre questa che

certamente è una piaga dei Paesi tutti e, conseguentemente, anche del nostro Paese.

Onorevoli senatori, io concludo con una nota ottimista così come ho cominciato. Io ritengo che gli indici di una ripresa del nostro Paese siano numerosi. Ritengo quindi che l'industria dei trasporti possa in un vicinissimo avvenire avere quella ripresa che hanno avuto in questi ultimissimi mesi le industrie basilari del Paese.

Avremo un bilancio passivo? Avremo un bilancio attivo? Tutto ciò dipende dalla politica delle tariffe, e dallo svolgimento tutto dell'economia ferroviaria. Non si può alle ore 20,35 entrare in questo argomento.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Le dico subito che avremo sicuramente un bilancio passivo.

CRESPI. Ma speriamo che un giorno ridiventi attivo. Poco fa il Duce ci ha detto che abbiamo davanti a noi un secolo. Entro un secolo rivedremo pure le attività del suo bilancio! (*Si ride*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non c'è dubbio ma io parlavo del bilancio in corso!

CRESPI. Io sono sicuro, signor ministro, che sotto la sua energica e sapiente guida il bilancio delle comunicazioni mediante la ripresa del traffico sarà presto attivo. Lo auguro vivamente a lei, a noi, al Paese, perchè un bilancio delle comunicazioni attivo corrisponderà al rifiorire di tutte le attività commerciali e industriali dell'Italia, e vorrà dire che l'Italia e il mondo avranno ripreso quel minimo di benessere e di felicità che è raggiungibile nelle cose umane. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a lunedì.

Dichiaro intanto chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al relatore e al ministro.

#### Chiusura di votazione.

Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Ago, Albricci, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Borsalino, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Cattelani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Celesia, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Crespi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Ancora, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Etna.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari, Foschini.

Galimberti, Gallenga, Garofalo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheri Giovanni, Giampietro, Giardini, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Luciolli, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Oviglio.

Padiglione, Pascale, Passerini Angelo, Pestalozza, Petrone, Pinto, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Ramondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Romei Longhena, Romeo, Rossini, Rubino, Russo.

Sailer, Salata, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Scaduto, Scalinì, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spiller, Spirito, Strampelli, Suardo, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali (1844):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	194
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia (1845):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	195
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso (1847):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	194
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la

partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali (1882):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	194
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme (1884):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	194
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 (1890);

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	194
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree (1861):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	194
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato (1863):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	195
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli (1865);

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	193
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima (1868):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	194
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale (1874):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	193
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia (1912):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	195
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua di-

spensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura (1914):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	193
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta (1915):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	194
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili (1916):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	196
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Avverto gli onorevoli colleghi che domani alle ore 11 avrà luogo la riunione degli Uffici. Lunedì alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. 3° Elenco di petizioni (CLV - *Documenti*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1931).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1958);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1959);

Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore (1892);

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione (1904);

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore (1917);

Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo (1940);

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943);

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945);

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946);

Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948);

Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio (1895);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini (1896);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione (1897);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709 concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare (1898);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica (1899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1901);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera (1907);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712; portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote (1908);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1693, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso (1909);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo (1910);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante mo-

dificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica (1911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 (1913);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (1919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al « Modus vivendi » italo-francese del 3 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche (1920);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 (1921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (1923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante prov-

vedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture (1927);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del testo unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del testo unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali (1928);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938);

Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9<sup>a</sup> prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 (1939);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1960);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1969).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.